

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti 2.30 e 3.9 dei relatori e relativi subemendamenti</i>)	38

SEDE REFERENTE

Lunedì 12 dicembre 2011. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE, indi del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento Dino Piero Giarda, i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento Giampaolo D'Andrea e Antonio Malaschini, i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani e Gianfranco Polillo e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 8.45.

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 dicembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, segnala che è imminente la presentazione di due emendamenti dei relatori che riguardano un primo gruppo di questioni e che ulteriori emendamenti dei relatori, da esaminare nel corso di questa stessa giornata, affronteranno altre tematiche oggetto di considerazione da parte di emendamenti accantonati.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, avverte che sottoporrà alla valutazione della Presidenza della Camera lo slittamento dell'avvio della discussione generale in Assemblea alla seduta pomeridiana di martedì e che i lavori odierni si protrarranno prevedibilmente fino alle 18.30. Quanto ai lavori di questa mattina, segnala che a partire dalla presentazione dei preannunciati due emendamenti dei relatori, decorreranno due ore per lo scadere del termine per la presentazione dei subemendamenti, facendo presente che, in ogni caso, la presente seduta riprenderà alle ore 10.

Massimo POLLEDRI (LNP), in considerazione dell'atmosfera di attesa che circonda i due emendamenti dei relatori,

si chiede se le Commissioni proseguiranno nell'esame dell'emendamento 2.1 e se gli emendamenti dei relatori toccheranno o meno l'articolo 1, il cui esame si è concluso.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato gli emendamenti 2.30 e 3,9, i quali devono considerarsi ammissibili. Il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 10.55.

Sospende quindi la seduta fino alle 10.

La seduta, sospesa alle 8.55, è ripresa alle 10.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le Commissioni, in attesa della predisposizione del fascicolo dei subemendamenti presentati ai due emendamenti dei relatori, procederanno all'esame delle proposte emendative riferite agli articoli del provvedimento su cui non intervengono gli emendamenti dei relatori.

Avverte che gli emendamenti Rubinato 4.14, 4.22, 11.9, 11.10, 19.38, 39.5, 39.10, 40.31, 0.2.30.14 e 0.2.30.15 sono sottoscritti dall'onorevole Gibiino e che l'emendamento Bressa 48.3 è sottoscritto dall'onorevole Brugger.

Massimo VANNUCCI (PD) richiama il proprio emendamento 6.11, che attiene alle pensioni superiori a 10 mila euro mensili.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che il tema sarà affrontato a breve. Fa quindi presente che l'emendamento Vannucci 6.11 si intende accantonato, così come l'articolo aggiuntivo Fugatti 6.012.

Massimo VANNUCCI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che erano stati segnalati due identici emendamenti a sua firma e a firma del collega Baccini che riguardano il CNEL, che non erano contenuti nei fascicoli predisposti per la votazione. Chiede quindi quale sia il parere dei relatori e del Governo al riguardo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che gli emendamenti testé richiamati saranno esaminati nel prosieguo dei lavori.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) insiste sulla votazione del proprio emendamento 6.10, che propone di specificare il riferimento ai vigili del fuoco.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che, in proposito, è stato evidenziato come la categoria dei vigili del fuoco sia già ricompresa nel concetto, più ampio, di soccorso pubblico.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ribadisce l'opportunità di approvare il proprio emendamento 6.10, considerato che, a suo avviso, specificare espressamente la categoria dei vigili del fuoco costituisce una garanzia in più anche per i gruppi di opposizione. Non comprende dunque per quali ragioni non dovrebbe essere approvato il proprio emendamento.

Giuseppe FALLICA (Misto) sottoscrive l'emendamento Fedriga 6.10.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sarà messo in votazione solo il primo capoverso dell'emendamento Fedriga 6.10, non essendo necessario il secondo capoverso che attiene alla copertura finanziaria, poiché non vi sono oneri aggiuntivi.

Le Commissioni approvano l'emendamento Fedriga 6.10, primo capoverso (*vedi allegato 1*).

Massimo BITONCI (LNP) illustra l'articolo aggiuntivo 6.025 che attiene all'importante materia della giustizia tributaria. Il suo gruppo propone, con questo articolo aggiuntivo, di riformare l'intero settore improntandolo ad alcuni principi fondamentali, tra cui l'introduzione di criteri meritocratici legati anche al numero delle sentenze per la retribuzione dei giudici — criterio che andrebbe applicato non solo ai giudici tributari —, di meccanismi premiali connessi alla cele-

rità, al deposito delle sentenze e al tasso di sentenze non riformate nei successivi gradi di giudizio.

L'articolo aggiuntivo propone, inoltre, che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, a ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali sia preposto un presidente che, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal giudice monocratico di sezione con maggiore anzianità nell'incarico. Si prevedono poi ulteriori disposizioni riguardanti le sezioni delle commissioni e si supera l'impostazione finora seguita dal Governo di estromettere professionisti come i dottori commercialisti dallo svolgimento della funzione di giudice tributario. Si introducono quindi i meccanismi premiali già illustrati e si prevede l'istituzione di una banca dati unica delle sentenze delle commissioni tributarie provinciali e regionali a cui possono accedere tutti i cittadini e le imprese, così da essere tempestivamente informati sull'*iter* delle sentenze.

Maurizio LEO (Pdl), *relatore per la VI Commissione*, conferma il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Reguzzoni 6.025, trattandosi di materia di grande interesse ma che richiede di essere affrontata in un contesto più organico.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA si associa alle considerazioni testé svolte dal relatore Leo.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Reguzzoni 6.025.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che gli emendamenti riferiti all'articolo 17 riguardano il tema del canone Rai su cui si intendeva svolgere una ulteriore riflessione. Se non vi sono obiezioni, ne propone quindi l'accantonamento, attendendo la riformulazione dei relatori, volta a chiarire meglio l'ambito di applicazione delle norme.

Renato CAMBURSANO (IdV) fa presente che l'articolo aggiuntivo Borghesi

17.01, ancorché non segnalato, riguarda tale materia e chiede quindi che i relatori ne tengano conto nella formulazione del nuovo testo.

Massimo POLLEDRI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di conoscere sin d'ora quali articoli saranno modificati dai nuovi emendamenti dei relatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, precisa che le Commissioni stanno ora esaminando solo gli articoli sui quali non intervengono gli emendamenti dei relatori.

Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 26, fa presente che i relatori ed il Governo hanno confermato il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Palagiano 26.02.

Massimo POLLEDRI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Palagiano 26.02, ritenendolo discriminatorio ed invasivo della libertà personale e religiosa.

L'articolo aggiuntivo è, infatti, volto a prevedere che gli importi relativi alle scelte non espresse dai contribuenti con riguardo alla quota dell'8 per mille dell'IRPEF siano attribuiti allo Stato. Si tratta di un argomento di estrema delicatezza e ricorda come la libertà religiosa sia mantenuta e difesa dalla Costituzione italiana. Ricorda che ciascuna religione deve rispettare un minimo di garanzie – contenute nella nostra Carta costituzionale – per stipulare intese con lo Stato italiano ed alcune scelgono per tale ragione di non sottoscrivere alcuna intesa non accedendo così alla quota dell'8 per mille.

Renato CAMBURSANO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Palagiano 26.02, evidenziando come andrebbe approfondito di più rispetto a quanto affermato dal collega Polledri. Il testo propone, infatti, che il Governo abbia un anno di tempo per promuovere la modificazione della normativa vigente in materia di destinazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF

mediante negoziati con la Santa Sede e con le rappresentanze delle confessioni religiose che hanno stipulato intese in tal senso con lo Stato. Non vi è pertanto, a suo avviso, alcun intento discriminatorio e la finalità è unicamente quella di destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le risorse per le quali i contribuenti non hanno fatto alcuna scelta. Auspica inoltre che tale meccanismo possa essere applicato anche alla cosiddetta destinazione *pro quota* ai partiti.

Massimo VANNUCCI (PD) esprime perplessità sull'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Palagiano 26.02, che interviene su una materia concordataria, richiedendo pertanto una modifica costituzionale. Chiede quindi ai presentatori di ritirarlo con un atto di responsabilità.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) si associa alla richiesta testé formulata dal collega Vannucci, trattandosi di materia da affrontare in altra sede e con una modifica costituzionale. Qualora l'articolo aggiuntivo Palagiano 26.02 non sia ritirato, preannuncia il suo voto contrario.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) si associa alle richieste dei colleghi Vannucci e Occhiuto, trattandosi di una materia concordataria. Si dichiara, infatti, sorpreso che non sia stata dichiarata l'inammissibilità di tale articolo aggiuntivo e non comprende le ragioni di un tale accanimento verso la Chiesa cattolica e le altre religioni.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) concorda con quanto finora evidenziato riguardo al fatto che l'articolo aggiuntivo Palagiano 26.02 investe, a suo avviso, una materia concordataria e segnala come sia più equo quanto previsto dalla normativa vigente, che destina in modo proporzionale alle scelte fatte le risorse dell'8 per mille per le quali non vi è stata una destinazione da parte del contribuente, trattandosi quello dell'8 per mille di un sistema di « scelta reale ».

Lino DUILIO (PD) concorda con il collega Vannucci e ritiene che l'articolo aggiuntivo in questione potrebbe tutt'al più essere migliorato nella sua formulazione, senza però violare radicati principi di civiltà giuridica in nome dell'attuale crisi economica.

Renato CAMBURSANO (IdV), nella piena condivisione dei principi richiamati dal collega Duilio e dichiarando di avere sempre devoluto l'otto per mille a favore della Chiesa cattolica, fa presente che la mancata opzione da parte dei cittadini sulla destinazione dell'otto per mille non equivale automaticamente a devoluzione a favore dell'opzione operata dalla maggioranza dei cittadini italiani. Quanto alle considerazioni del collega Vannucci, confida sull'oggettività dei criteri alla base della valutazione di ammissibilità della proposta.

Marco BELTRANDI (PD), in dissenso rispetto al collega Duilio, conviene con l'onorevole Cambursano sulla carente informazione data ai cittadini circa l'effettiva destinazione dell'otto per mille nei casi in cui sia mancata l'opzione da parte del contribuente. Sottolinea che la maggior parte dei cittadini ignora che le somme non opzionate sono devolute alla finalità scelta della maggioranza, fatto che comporta un inganno conclamato per i cittadini e prova l'incapacità dello Stato italiano di tutelare i propri interessi e quelli dei cittadini, anche in considerazione della rilevanza degli importi devoluti al Vaticano, ben superiori alle stime previste.

Antonio BORGHESI (IdV) segnala l'intenzione del suo gruppo di mantenere la proposta emendativa in questione per la sua forte ispirazione civile e utilità per coloro che ignorano le modalità di funzionamento reale del meccanismo dell'otto per mille. Ribadisce l'esigenza che gli importi non oggetto di opzione restino in capo allo Stato.

Chiara MORONI (FLpTP) preannuncia il voto favorevole sull'articolo aggiuntivo

Palagiano 26.02, in quanto doveroso in un periodo di sacrifici quale l'attuale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Palagiano 26.02 ed approvano l'articolo aggiuntivo 26.01 Beltrandi.

Simonetta RUBINATO (PD) annuncia la sua disponibilità a trasfondere il contenuto del suo emendamento 39.5 in un ordine del giorno e, pertanto, non insiste sulla sua votazione.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) accoglie la richiesta dei relatori di trasformare in ordine del giorno il proprio emendamento 39.12.

Mario BACCINI (PdL) insiste affinché le Commissioni deliberino sull'emendamento Marinello 39.12, in quanto assicurerebbe ai fondi di garanzia a favore delle piccole e medie imprese la disciplina interna necessaria al loro funzionamento. Sottolinea la doverosità della proposta emendativa quale utile strumento di contrasto alla povertà.

Maurizio LEO (PdL), *relatore per la VI Commissione*, alla luce dell'intervento del collega Baccini, riforma il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento Marinello 39.12.

Renato CAMBURSANO (IdV) esprime soddisfazione per la decisione del relatore di valutare favorevolmente la proposta emendativa del collega Marinello e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per la V Commissione*, segnala l'opportunità che l'emendamento Marinello 39.12 sia riformulato nel senso di sostituire le parole « d'intesa con » la seguente « sentito ».

Mario BACCINI (PdL) ritiene condivisibile la proposta di riformulazione avanzata dal relatore Baretta.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) concorda con la riformulazione proposta dal relatore per la V Commissione.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Marinello 39.12 come riformulato.

Maurizio FUGATTI (LNP) interviene sul proprio emendamento 39.18 che si prefigge di tutelare le piccole e medie imprese nei rapporti contrattuali con la grande distribuzione. Nell'illustrare la proposta, sottolinea che si tratta di un intervento drastico, sicuramente sgradito alle grandi imprese, ma necessario per dare risposte alle piccole e medie imprese italiane in difficoltà. Auspica quindi una riconsiderazione da parte dei relatori del parere contrario già espresso ed il possibile accantonamento dell'emendamento.

Antonio BORGHESI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Fugatti 39.18 che tratta materia già oggetto di approfondimento da parte dell'Assemblea in occasione dell'esame della legge comunitaria.

Massimo VANNUCCI (PD) si interroga sull'opportunità di intervenire su materia già disciplinata dal cosiddetto « Statuto delle imprese ».

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, segnala che nulla vieta ad una norma successiva di modificare la disciplina preesistente.

Mario BACCINI (PdL) concorda sull'opportunità che i relatori riconsiderino il parere negativo espresso sull'emendamento Fugatti 39.18 che tratta questione delicata e di sicuro valore prioritario.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, segnala la disponibilità dei relatori all'accantonamento dell'emendamento Fugatti 39.18.

Marco BELTRANDI (PD) e Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL) dichiarano di non insistere per la votazione dei rispettivi articoli aggiuntivi 39.09 e 39.011.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, in merito all'articolo aggiuntivo Pugliese 44.01, segnala la disponibilità a riconsiderare il parere negativo già espresso limitatamente ai primi sette commi. Auspica conseguentemente una riformulazione della proposta nel senso di sopprimere gli emendamenti successivi al settimo.

Massimo VANNUCCI (PD), pur comprendendo la *ratio* della proposta avanzata dal rappresentante del Governo, ritiene che la norma non possa restare senza copertura e che pertanto dopo il comma 7 debba prevedersi una disposizione ulteriore recante la necessaria formula di copertura.

Le Commissioni deliberano di accantonare gli emendamenti Pugliese 44.01 e Morassut 45.15.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sugli identici emendamenti Fugatti 48.6 e Bressa 48.3, chiede ai presentatori di chiarirne la portata, in quanto non appare accettabile che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possano avviare trattative separate, con ciò creando i presupposti per una loro diversa misura di partecipazione ai sacrifici cui sono altrimenti chiamati tutti gli enti locali.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiarisce che gli emendamenti richiamati dal collega Borghesi non incidono minimamente sui saldi e sul contributo che dovrà essere assicurato dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome, trattandosi di proposte emendative ad impatto meramente procedurale e giustificati dal diverso grado di autonomia che tali enti hanno per l'assunzione di impegni di natura finanziaria.

Maurizio FUGATTI (LNP), intervenendo sugli identici emendamenti Fugatti 48.6 e Bressa 48.3, sottolinea che le regioni autonome non chiedono di non pagare quanto previsto nel decreto-legge in esame, ma di rinviare ad una futura trattativa le modalità di pagamento.

Ignazio MESSINA (IdV), in relazione ai due emendamenti in esame, chiede di precisare cosa si intenda per effetti finanziari derivanti dal presente decreto.

Gianclaudio BRESSA (PD) sottolinea che le regioni a statuto speciale possono assumere competenze dello Stato e sostenerne i costi di esercizio, in modo che il saldo complessivo rimanga invariato.

I deputati Ivano STRIZZOLO (PD), Giulio CALVISI (PD), Massimiliano FEDRIGA (LNP) e Giuseppe FALLICA (Misto), dichiarano di sottoscrivere gli identici emendamenti Fugatti 48.6 e Bressa 48.3, nonché l'emendamento Zeller 48.2.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva che nell'attuale formulazione il parere del Governo è contrario perché si deve valutare la portata finanziaria degli emendamenti in esame.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone di accantonare gli identici emendamenti Fugatti 48.6 e Bressa 48.3, nonché l'emendamento Zeller 48.2.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per la V Commissione*, ricorda che il Governo aveva espresso parere contrario sugli identici emendamenti Fugatti 48.6 e Bressa 48.3 e parere favorevole sull'emendamento Zeller 48.2. Dopo l'intervento dell'onorevole Fugatti che aveva chiarito l'errore interpretativo, i relatori hanno espresso parere favorevole su tutti gli emendamenti.

Maurizio FUGATTI (LNP) sottolinea che il Governo aveva espresso parere conforme sugli emendamenti in esame e che

oggi ha mutato avviso perché è intervenuto un diverso sottosegretario.

Claudio D'AMICO (LNP), concorda con il collega Fugatti, rilevando il mutato orientamento del Governo.

La Commissione delibera di accantonare gli identici emendamenti Fugatti 48.6 e Bressa 48.3, nonché l'emendamento Zeller 48.2.

La seduta, sospesa alle 11.20, riprende alle 11.50.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la seduta riprenderà alle ore 13, affinché possano essere predisposti i fascicoli dei subemendamenti presentati ai due emendamenti presentati dai relatori. Comunica inoltre che, se non vi sono obiezioni, d'intesa con il Presidente della VI Commissione, invierà una lettera al Presidente della Camera per chiedere che la discussione in Assemblea del provvedimento in titolo abbia inizio non prima di mercoledì, alla luce delle complesse questioni che le Commissioni riunite V e VI devono ancora definire e delle votazioni previste.

Avverte, infine, che è stata presentata la relazione tecnica sull'emendamento 2.30 dei relatori.

La seduta, sospesa alle ore 11.55, è ripresa alle ore 13.45.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento ai subemendamenti presentati (*vedi allegato 2*), avverte che devono considerarsi irricevibili le proposte non strettamente riferibili al contenuto degli emendamenti che intendono modificare, in quanto esse costituiscono sostanzialmente nuove proposte emendative, presentate oltre i termini. Avverte, pertanto, che tali proposte emendative non saranno pubblicate.

Marco MARSILIO (PdL) non comprende le ragioni che hanno portato i presidenti delle Commissioni a dichiarare

irricevibili alcuni subemendamenti, tra cui il proprio subemendamento che riguarda l'attribuzione di competenze all'Autorità per l'energia e gas, materia sulla quale già interviene l'emendamento dei relatori. Il suo emendamento intende, infatti, inserire il principio referendario della non remunerazione del capitale investito nel testo e non comprende quindi per quali ragioni sia stato dichiarato irricevibile.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per la V Commissione*, con riferimento all'emendamento 3.9, anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sui subemendamenti Simonetti 0.3.9.2 e De Micheli 0.3.9.5, mentre esprime parere contrario sui subemendamenti Simonetti 0.3.9.3 e Fallica 0.3.9.1. Esprime parere favorevole sul subemendamento Marinello 0.3.9.4 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.9 dei relatori.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, i subemendamenti Simonetti 0.3.9.2 e De Micheli 0.3.9.5.

Roberto SIMONETTI (LNP) illustra il proprio subemendamento 0.3.9.3, che propone di sopprimere la lettera g) dell'emendamento 3.9 dei relatori, con la quale si introduce il riferimento ai lavoratori socialmente utili di Napoli e Palermo. Rileva come tale misura non costituisca un intervento di sviluppo quanto piuttosto una forma di assistenzialismo non produttivo che non può portare benefici alle casse dello Stato. Ritiene che in una fase difficile come quella attuale non sia concepibile destinare altre somme in favore di tali lavoratori, trasformando così il rapporto di lavoro, di fatto, in una stabilizzazione a carico degli enti che hanno già un numero di dipendenti molto elevato. Non è ammissibile che di fronte ad una manovra che preleva fondi ai pensionati e ai pro-

prietari di case si continui a destinare risorse per queste forme di assistenzialismo sempre in favore del sud; al contempo, poi, si interviene sulle pensioni di anzianità che sono più diffuse al nord con il solito travaso di fondi dal settentrione al meridione.

Giulio CALVISI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede ai presidenti delle Commissioni di rivedere la dichiarazione di irricevibilità sul proprio emendamento che interviene sulla materia della riscossione, in grado di produrre entrate per lo Stato. Si tratta di una materia affrontata per la prima volta con gli emendamenti dei relatori e non comprende quindi per quali ragioni sia stato dichiarato irricevibile.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che le dichiarazioni riguardanti gli emendamenti irricevibili sono fondate sui criteri consolidati in materia.

Massimo POLLEDRI (LNP) chiede ai presidenti delle Commissioni se vi siano aggiornamenti in merito all'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea e ribadisce l'opportunità che venga assicurata la presenza del Presidente del Consiglio Mario Monti nel corso dell'esame nelle Commissioni.

Ritiene altresì necessario che venga trasmessa la relazione tecnica del Governo anche sull'emendamento 3.9 dei relatori, soprattutto per la parte in cui sono rifinanziati i lavori socialmente utili per Napoli e Palermo nonché sul subemendamento Marinello 0.3.9.4. Ricorda che in passato il Governo Berlusconi propose di finanziare il prosieguo dell'attività dei lavoratori socialmente utili di Palermo mediante l'utilizzo dei fondi FAS: di fronte a tale prospettiva, vi fu la forte opposizione del Partito Democratico che diffuse in tutte le regioni settentrionali manifesti in cui si affermava che il partito della Lega Nord Padania appoggiava i lavoratori socialmente utili di Palermo. Rileva come da parte del suo gruppo non vi sia alcun astio al riguardo,

essendo a favore dell'autonomia di ciascun ente territoriale che può – se lo ritiene – risolvere in tal modo i propri problemi occupazionali impiegando i propri fondi in tal modo anziché destinarli alla realizzazione di infrastrutture. Evidenzia quindi come l'importante sia mantenere tali decisioni nell'ambito dei bilanci degli enti di riferimento essendo invece inammissibile, tanto più in questa fase, sostenere tali interventi occupazionali con i sacrifici di tutto il Paese. Evidenzia inoltre come ci si trovi di fronte ad un intervento di natura non tecnica ma politica, oltretutto della politica peggiore improntata ad una forma di assistenzialismo che oggi non ci si può più permettere. Ritiene fondamentale comprendere l'entità delle risorse stanziare in base alla lettera h) dell'emendamento 3.9 dei relatori e del subemendamento Marinello 0.3.9.4, rilevando come si tratti oltretutto di interventi micro-settoriali che alla fine non riguardano solo quelle realtà territoriali ma molte altre zone con esigenze analoghe. Immagina che domani ci saranno altre città che chiederanno le medesime destinazioni di fondi e occorrerà formulare un emendamento anche per le loro esigenze. Occorre dunque chiedersi se di fronte ai tagli delle indennità e a tante altre misure penalizzanti sia possibile ancora proseguire con questo tipo di interventi, rileva come non ci fosse bisogno di un Governo tecnico per rifinanziare i lavoratori socialmente utili.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che le questioni affrontate dalla lettera g) dell'emendamento 3.9 dei relatori è stata a lungo approfondita in passato dalla Commissione bilancio, Nel ricordare come l'elenco 3 allegato alla legge di stabilità per il 2012 preveda la ripartizione di un fondo di circa un miliardo di euro tra una serie di voci, osserva come negli ultimi anni i comuni di Napoli e Palermo siano stati sempre presenti nell'elenco dei finanziamenti per i lavoratori socialmente utili, in quanto vi è una specifica normativa in favore di

queste due città riferita a cooperative di ex detenuti che sono in via di estinzione ma per cui vi è un problema sociale da risolvere. Effettivamente si tratta di una questione che si trascina da tempo divenendo sempre più complicata ma si tratta di una esigenza molto sentita a livello sociale e su cui sono intervenuti emendamenti di vari gruppi, poiché si tratta di un problema reale. Prospetta quindi l'opportunità di presentare un ordine del giorno affinché il Governo trovi una soluzione definitiva e strutturale del problema.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) rileva come il Parlamento stia esaminando una manovra economica molto drastica che interviene sulle pensioni e sull'ICI ma che non fa nulla sotto il profilo del taglio della spesa pubblica, che è invece esplosa negli ultimi anni. Occorre quindi assumersi le rispettive responsabilità. Ricorda come di recente gli organi di stampa abbiano posto evidenza il caso del comune di Comitini, che ha 960 abitanti e ben 64 impiegati pubblici. Fa presente come il Governo precedente avesse giustamente proposto il passaggio dalla spesa storica ai costi *standard* proprio per risolvere iniquità e sprechi di spese. Ritiene che interventi come quelli in favore dei lavoratori socialmente utili non possano essere più a carico della collettività e sottolinea come il livello di debito pubblico raggiunto sia tale a causa di interventi come questo, particolarmente diffusi ai centro-sud e non più sostenibili. Sottolinea come sia giunto il momento di cambiare se si vuole salvare il Paese. Ribadisce infine l'esigenza di conoscere con precisione l'entità delle risorse che si intende stanziare con le proposte emendative in questione.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) avrebbe auspicato da parte dei colleghi della Lega analogha sensibilità nei confronti di chi non ha ottemperato alle direttive comunitarie in materia di quote latte. Si tratta in quel caso di circa 34 mila contribuenti, cui lo Stato ha rispar-

miato il pagamento di multe per un valore complessivo di circa 2 miliardi di euro. Al riguardo ritiene inaccettabile da parte del gruppo della Lega usare due pesi e due misure.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), in relazione a quanto affermato dal collega D'Antoni, fa presente che la stessa Unione europea sta riconsiderando l'opportunità di quelle multe e osserva che con il decreto legge in esame si vanno a colpire pensionati incensurati, elargendo al contempo milioni di euro a favore di lavoratori tra i quali figurano anche molti ex detenuti. Fa presente che il subemendamento in questione pone a favore di due comuni quanto verrà finanziato da tutti gli altri comuni italiani e che tale misura comporta un'evidente discriminazione. Rivolgendosi al collega Vannucci, si chiede quale spiegazione potrà essere data ai lavoratori di imprese italiane vittime di provvedimenti di licenziamento e che non possono disporre di simili ammortizzatori sociali.

Renato CAMBURSANO (IdV) ritiene che le istanze sollevate dal gruppo della Lega abbiano un fondamento e che occorrerebbe disporre della relazione tecnica di accompagnamento che indichi il numero dei lavoratori socialmente utili interessati dalla misura, le loro mansioni e il loro grado di rendimento professionale. Propone quindi l'accantonamento del subemendamento in questione. Passando al subemendamento 0.3.9.4 Marinello, nell'apprezzare il parere favorevole dei relatori e del Governo, osserva che la proposta parla di stabilizzare i lavoratori e ciò impone particolare cautela alla luce di quanto avvenuto presso il comune di Catania.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul subemendamento 0.3.9.3 Simonetti nell'auspicio che si tratti dell'ultima misura di rifinanziamento e che si lavori alla soluzione definitiva di una questione che attiene ad un problema di notevole emer-

genza sociale. Nell'esprimere apprezzamento ai colleghi della Lega per le modalità di conduzione del ruolo di forza politica di opposizione, fa presente che la proposta emendativa del collega Simonetti pone un tema risalente e che la Lega avrebbe potuto, in passato e con pari impeto, provare a risolvere.

Gioacchino ALFANO (Pdl) ritiene che la battaglia a favore del mantenimento del provvedimento risalente al 1996 non sia utile né dignitosa per i due comuni interessati e per gli stessi lavoratori. Richiama quindi la sua esperienza di sindaco per sottolineare la condizione di particolare disagio di taluni lavoratori con famiglie a carico che non riescono a percepire alcun assegno di disoccupazione. Auspica, dunque, una soluzione nuova che contribuisca, senza rinvii, a smentire la percezione di molti cittadini campani sulla volontà della classe politica di alimentare ciò che è considerata una realtà quanto meno inefficiente.

Maria Teresa ARMOSINO (Pdl) fa presente di avere sempre assicurato il proprio sostegno parlamentare a provvedimenti sulla questione dei lavoratori socialmente utili, senza che ciò abbia contribuito ad una sua soluzione durevole. Alla luce del contesto odierno, fa presente l'esigenza di ricostruire un nuovo clima tra le forze politiche e l'elettorato anche attraverso la definizione di un nuovo sistema di regole comprensibili a tutti. Occorre, pertanto, che gli enti locali in questione sappiano affrontare la difficilissima scelta di lasciare senza reddito determinati soggetti poiché tale scelta è stata affrontata da altri enti locali anche al Nord. Sottolinea, infine, che il Governo entra nelle dinamiche della vita parlamentare ma spetta poi al Parlamento il compito di dare soluzione ai destini dei lavoratori italiani. Alla luce di quanto fin qui osservato, preannuncia il suo voto contrario sul subemendamento Simonetti 0.3.9.3.

Claudio D'AMICO (LNP) ritiene che il tema toccato dal subemendamento Simo-

netti 0.3.9.3 non debba essere affrontato con emotività o nella presunzione di un antagonismo tra il Nord e il Sud del Paese. È un dato di fatto oggettivo che la misura in questione introdurrebbe un elemento di grave disparità a scapito dei lavoratori che non risiedono nei comuni di Napoli e Palermo. Nel fare presente che anche nel suo comune è imminente il licenziamento da parte di un'azienda di circa 230 lavoratori, si associa alle perplessità di chi chiede maggiori elementi informativi sull'impatto finanziario del subemendamento, che allo stato appare peraltro di dubbia ammissibilità. Ne propone pertanto l'accantonamento.

Ignazio MESSINA (IdV) segnala ai colleghi che il numero di lavoratori socialmente utili interessati dalla misura non è mutato rispetto al 1996 e ritiene che l'opposizione della Lega sia pretestuosa se si tiene conto della linea tenuta dallo stesso gruppo in occasione del voto parlamentare sullo scudo fiscale. A suo avviso non è percorribile la strada del non rifinanziamento mentre è indifferibile l'individuazione di una via d'uscita definitiva che non penalizzi i soggetti interessati. Concorda quindi con il collega Cambursano sulla necessità di verificare il grado di efficienza di questi lavoratori.

Rolando NANNICINI (PD) ricorda che le misure introdotte nel 1996 rientravano in una sperimentazione che si è poi protratta fino ad oggi e che ha riguardato due comuni selezionati per le particolari dimensioni. Sottolinea l'esigenza che lo Stato colga l'occasione per un definitivo superamento di questa situazione imbarazzante.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritiene che la misura di cui alla lettera *h*) si riferisca a circa 30 mila lavoratori per un onere complessivo di circa 100 milioni di euro.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ritiene che non vi siano problemi di copertura della misura in questione che è

finanziata su un fondo preesistente. Pur convenendo sui rilievi critici di ordine generale qui sollevati, ritiene che non sia questa la sede per approfondire una tematica quale quella dei lavoratori socialmente utili e che sia nelle prerogative del Parlamento ottenere dal Governo le dovute informazioni richieste ricorrendo agli strumenti del sindacato ispettivo.

Invita quindi i commissari a tenere conto del particolare contesto presente, in cui la tematica del mercato del lavoro deve essere considerata insieme a quella dell'impegno per lo sviluppo. Fa quindi presente che il subemendamento Marinello 0.3.9.4 appare preferibile rispetto alle altre proposte di subemendamento, in quanto utile ad individuare una soluzione di natura sistemica.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) alla luce del dibattito in corso, propone l'accantonamento del subemendamento 0.3.9.3 Simonetti.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) chiarisce che il suo subemendamento 0.3.9.4 è volto a finanziare una tipologia di lavoratori socialmente utili già prevista negli anni passati. Aggiunge che il costo dell'emendamento dovrebbe aggirarsi intorno a un milione di euro.

Roberto SIMONETTI (LNP) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.3.9.3, volto a sopprimere la lettera *h*) dell'emendamento 3.9 dei relatori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea che il Governo ha assicurato che le proposte emendative in esame sono dotate di copertura, osserva che tuttavia le risorse reperite erano destinate ad altre finalizzazioni.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) precisa che, nel caso del suo subemendamento 0.3.9.4, la finalizzazione non è stata modificata, essendo volto a favorire politiche attive per il lavoro.

Roberto SIMONETTI (LNP) chiede che si proceda alla votazione nominale del proprio subemendamento 0.3.9.3.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che nelle Commissioni in sede referente, ai sensi degli articoli 53 e 54 del Regolamento, le votazioni si svolgono a scrutinio palese e hanno luogo per alzata di mano, mentre la votazione per appello nominale ha luogo solo quando sia richiesta una controprova, in caso di incertezza sull'esito di una votazione.

Simonetta RUBINATO (PD) dichiara l'astensione sul subemendamento Simonetti 0.3.9.3.

Le Commissioni respingono il subemendamento Simonetti 0.3.9.3

Giuseppe FALLICA (Misto), richiamate le finalità del proprio emendamento 0.3.9.1, invita i relatori e il Governo a riconsiderare il parere contrario espresso.

Le Commissioni respingono il subemendamento Fallica 0.3.9.1.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) ribadisce la necessità di prevedere interventi a favore dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale.

Massimo POLLEDRI (LNP) ricorda che negli anni passati la copertura dei fondi a favore degli LSU era assicurata dal Fondo per le aree sottoutilizzate, osservando come per la proposta avanzata dal collega Marinello sia stata invece prevista una copertura con risorse destinate ad altre emergenze.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritiene che la somma di un milione di euro prospettata dall'onorevole Marinello per la copertura del suo subemendamento non sia attendibile, osservando che per gli interventi a favore dei lavoratori socialmente utili in passato sono stati stanziati almeno cento milioni di euro, che saranno totalmente sottratti ad altre emergenze.

Roberto SIMONETTI (LNP) sottolinea che all'elenco 3, allegato all'articolo 33, comma 1 della legge n. 183 del 2011 sono previsti fondi per le politiche sociali, investimenti per il gruppo delle Ferrovie dello Stato, professionalizzazione delle Forze armate, provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito, misure per la gratuità dei libri e finanziamenti per l'Unione italiana ciechi. Il finanziamento richiesto dal subemendamento Marinello 0.3.9.4 sottrarrà pertanto risorse ad altre emergenze.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) chiede di sottoscrivere il subemendamento Marinello 0.3.9.4.

Le Commissioni approvano il subemendamento Marinello 0.3.9.4.

I deputati Cambursano e Borghesi dichiarano l'astensione sull'emendamento 3.9 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 3.9 dei relatori, nel testo come risultante dai subemendamenti approvati, e passano all'esame dell'emendamento 2.30 dei relatori e dei relativi subemendamenti.

Maurizio LEO (PdL), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sui subemendamenti Bitonci 0.2.30.25, Vannucci 0.2.30.5 e Galletti 0.2.30.10, parere favorevole sui subemendamenti De Micheli 0.2.30.30 e Miotto 0.2.30.59, parere contrario sui subemendamenti Miotto 0.2.30.60 e 0.2.30.61, esprime parere favorevole sull'emendamento 0.2.30.2, a condizione che sia riformulato nel senso di inserire nel primo periodo, dopo le parole: « figli successivi al secondo » le seguenti: « e di persone disabili a carico ». Esprime parere contrario sul subemendamento Toccafondi 0.2.30.3, parere favorevole sul subemendamento Simonetti 0.2.30.26, parere contrario sui subemendamenti Polledri 0.2.30.40, Miotto 0.2.30.62, Polledri 0.2.30.45 e 0.2.30.44,

Miotto 0.2.30.63, Polledri 0.2.30.39, 0.2.30.41 e 0.2.30.42, Calvisi 0.2.30.19, Fugatti 0.2.30.24, Montagnoli 0.2.30.37 e Messina 0.2.30.50, parere favorevole sul subemendamento Fugatti 0.2.30.46, De Micheli 0.2.30.32, parere contrario sui subemendamenti Fugatti 0.2.30.27 e Fogliardi 0.2.30.35, nonché parere favorevole sul subemendamento Calvisi 0.2.30.78. Esprime, poi, parere contrario sui subemendamenti Borghesi 0.2.30.51, Marchignoli 0.2.30.66, Montagnoli 0.2.30.28, Borghesi 0.2.30.52, Marchignoli 0.2.30.64 sugli identici subemendamenti Marmo 0.2.30.29 e Pagano 0.2.30.58 e sui subemendamenti Rubinato 0.2.30.14, Fugatti 0.2.30.21, Comaroli 0.2.30.6, Marchignoli 0.2.30.67 e Fugatti 0.2.30.22. Esprime, inoltre, parere favorevole sul subemendamento D'Amico 0.2.30.73, a condizione che le parole: « 5 euro » siano sostituite dalle seguenti: « 1,5 euro », parere favorevole sul subemendamento Vannucci 0.2.30.76, parere contrario sui subemendamenti Montagnoli 0.2.30.36, D'Amico 0.2.30.75, Borghesi 0.2.30.34 e 0.2.30.33, Baccini 0.2.30.9, e Montagnoli 0.2.30.37, parere favorevole sul subemendamento De Micheli 0.2.30.31, nonché parere contrario sul subemendamento Borghesi 0.2.30.47. Esprime, quindi, parere favorevole sul subemendamento Borghesi 0.2.30.56, mentre esprime parere contrario sui subemendamenti Borghesi 0.2.30.57, Marchignoli 0.2.30.65, Rubinato 0.2.30.15, Borghesi 0.2.30.55 e propone l'accantonamento del subemendamento Vannucci 0.2.30.16. Esprime quindi parere contrario sul subemendamento Mariani 0.2.30.71, parere favorevole sul subemendamento Fallica 0.2.30.16, nonché sui subemendamenti Bressa 0.2.30.7 e Borghesi 0.2.30.49, a condizione che siano riformulati come segue: « *All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera aa)*, numero 4) dopo le parole: di sedimenti accumulatisi nei serbatoi. *aggiungere il seguente periodo:* Le regioni e le province autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e la conseguente necessità e urgenza della rimozione dei sedimenti accumulati nei ser-

batoi individuano idonei siti per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi». Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 2.30 dei relatori.

Il sottosegretario di Stato Gianfranco POLILLO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco MARSILIO (Pdl) ribadisce l'invito rivolto ai presidenti a riconsiderare la loro decisione in ordine alla ricevibilità al suo subemendamento relativo alla remunerazione del servizio idrico.

Claudio D'AMICO (LNP) dichiara di accettare la proposta di riformulazione del suo subemendamento 0.2.30.73.

Marco CAUSI (PD) invita i relatori a riconsiderare i pareri espressi su quattro subemendamenti, richiamando in primo luogo le finalità del subemendamento Marchignoli 0.2.30.66, che persegue i medesimi obiettivi della modifica del comma 1 dell'articolo 11 del decreto proposto dai relatori, con una formulazione che ritiene, tuttavia, più efficace. Segnala, infatti, che la proposta mantiene una sanzione per la fornitura di dati e notizie non rispondenti al vero, escludendo tuttavia la sua applicazione per le informazioni che abbiano prevalentemente finalità statistica o ricognitiva. Invita inoltre, ad una ulteriore riflessione sul subemendamento Marchignoli 0.2.30.67, segnalando come sia opportuno prevedere una specifica forma di tutela per le fasce sociali più deboli nel momento in cui si estende l'utilizzo dei pagamenti in forma elettronica. Nell'esprimere, quindi, un plauso ai relatori per l'introduzione dell'articolo 23-bis volto a disciplinare i compensi degli amministratori delle società partecipate dal ministero delle economia e delle finanze, osserva come la proposta potrebbe essere opportunamente completata con l'approvazione dell'emendamento Marchignoli 0.2.30.65, volto a specificare che, ai fini dell'assegnazione della quota variabile degli emo-

lumententi connessa al raggiungimento degli obiettivi annuali, l'assemblea della società verifichi il raggiungimento di tali parametri sulla base di una relazione predisposta da un soggetto terzo quale il collegio sindacale. Da ultimo, ritiene necessaria una riconsiderazione del subemendamento Vannucci 0.2.30.16, che introduce un'articolata procedura in materia di finanza di progetto. Esprime in proposito riserve sulla procedura individuata nel comma aggiuntivo che si propone di introdurre, osservando come si prefiguri la presentazione di una proposta sostanzialmente vincolante, che determina di per sé il riconoscimento al promotore di rilevanti vantaggi, quali il diritto di prelazione sull'aggiudicazione della gara e, in ogni caso, il diritto al pagamento dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione della risposta. Nell'evidenziare come questa procedura elimini in sostanza lo svolgimento della prima gara, rileva come la formulazione delle disposizioni sembra prefigurare la possibilità di rilevanti contenziosi e ritiene, pertanto, che sia opportuno non modificare le disposizioni, che giudica positivamente contenute nell'emendamento 2.30 dei relatori.

Giulio CALVISI (PD) invita a riconsiderare il parere contrario espresso sul suo subemendamento 0.2.30.19, osservando come la proposta intenda modificare la nuova disciplina in materia di riscossione dei tributi delineata con il decreto-legge n. 70 del 2011. A tale riguardo, pur prendendo atto dei miglioramenti introdotti che consentono di prorogare fino a 72 mesi le dilazioni accordate, sottolinea l'esigenza di evitare un peggioramento nella situazione di chi, dovendosi confrontare con uno stato di necessità più grave di quello in cui si trovava nel momento della richiesta di rateizzazione, richiede una nuova dilazione. A tal fine, ritiene che sarebbe opportuno evitare un aggravio in termini di interessi moratori sulla nuova rateazione, prevedendo un allineamento tra la misura degli interessi applicabili in caso di dilazione e quella prevista per la ritardata iscrizione al ruolo. Ricorda, inol-

tre, di aver presentato un altro subemendamento, considerato irricevibile, volto a consentire che il debitore proprietario di un bene ipotecato o pignorato proceda alla sua vendita sulla base di una perizia formulata dall'ente creditore. Nel segnalare, infatti, come il progressivo abbassarsi dei valori d'asta rappresenti una fonte di minori entrate per l'erario e determini danni anche per i debitori, invita il Governo e i relatori a riconsiderare la questione da lui segnalata con il suo subemendamento, anche al fine della presentazione di eventuali presentazioni di proposte emendative in materia.

Lino DUILIO (PD), associandosi alle considerazioni del deputato Causi, rileva l'esigenza di chiarire meglio quali sarebbero gli effetti dell'eventuale approvazione del subemendamento Vannucci 0.2.30.16. Al riguardo, rileva, infatti, che dovrebbero precisarsi meglio gli oneri connessi alla mancata aggiudicazione e al mancato esercizio del diritto di prelazione, che danno diritto al promotore di richiedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione della risposta. Nel segnalare come con la procedura delineata sembra prefigurarsi una sorta di preassegnazione dell'affidamento della concessione che si basa esclusivamente su una proposta formulata unilateralmente dal soggetto promotore, ritiene che debbano valutarsi con attenzione le implicazioni sistematiche delle modifiche in discussione.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) illustra il subemendamento 0.2.30.35, del quale è primo firmatario, osservando come sia inopportuno prevedere la decadenza dal beneficio della rateazione nel caso di mancato pagamento della prima rata o di una delle rate successive in quanto tale disposizione determina una eccessiva penalizzazione per i soggetti che, per difficoltà contingenti, si trovino nell'impossibilità di realizzare il pagamento nei termini previsti.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) illustra il subemendamento 0.2.30.10 di cui è

primo firmatario, invitando i relatori a riconsiderare il parere contrario espresso su tale proposta. In proposito, osserva come nella formulazione originaria dell'articolo 4, comma 1, lettera c), si prevedesse che la parziale deducibilità delle spese conseguenti a calamità naturali si applicasse solo a decorrere dall'anno 2012, mentre con l'emendamento 2.30 dei relatori si è precisato che le opere che beneficino dell'agevolazione possono essere realizzate anche prima dell'entrata in vigore del decreto-legge. Rileva, tuttavia, che la formulazione dell'emendamento dei relatori sembra lasciare intendere che siano deducibili solo le spese sostenute nel 2012, ancorché riferite a interventi realizzati nell'esercizio precedente ed invita, quindi, a considerare la diversa formulazione proposta dal suo subemendamento, che intende consentire l'integrale applicazione dell'agevolazione alle spese sostenute nel 2011, anche in considerazione del gran numero di calamità naturali che si è verificato nello scorso autunno.

Antonio BORGHESI (IdV) con riferimento alla scelta operata dai relatori di introdurre un regime di rimborsi spese in favore dei soggetti titolari della riscossione, osserva che sarebbe stato più corretto lasciare il sistema basato sul riconoscimento di un aggio fisso per la riscossione. Ritiene infatti che le nuove disposizioni causeranno un aumento dei costi a carico dei cittadini, in ragione della presumibile tendenza degli agenti della riscossione di amplificare i costi. Con riferimento al termine introdotto per recuperare le somme dovute dai soggetti che hanno beneficiato nel 2002 del condono sull'IVA, ricorda che il suo gruppo ha proposto il prolungamento di un ulteriore anno al fine di reperire maggiori risorse per l'erario. Da ultimo, segnala di non condividere la scelta di consentire alle imprese che operano in *project financing* di scaricare gli eventuali maggiori costi sulla stazione appaltante, poiché ciò fa venire meno ogni rischio connesso all'esercizio dell'attività di impresa.

Maurizio FUGATTI (LNP) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.2.30.22 relativo al regime di tracciabilità, volto escludere ogni commissione per le transazioni al di sotto dei 2.500 euro, cioè al di sotto del limite precedentemente previsto per l'utilizzo dei contanti.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) auspica l'approvazione del subemendamento 0.2.30.77 a sua prima firma, volto a sopprimere la sanzione della multa fino all'intero importo dei libretti con non più di 3.000 euro, previste dall'emendamento dei relatori per le violazioni di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sottolineando come essa colpirebbe essenzialmente persone anziane.

Giulio CALVISI (PD) con riferimento all'intervento dell'onorevole Borghesi in tema di rimborso spese per i soggetti che esercitano la riscossione fiscale, fa presente che, mentre attualmente la normativa prevede un aggio a prescindere dalle spese effettivamente sostenute per la riscossione, con il nuovo meccanismo si mira a contenere il rimborso alle sole spese effettivamente sostenute. Precisa inoltre che con l'accoglimento del subemendamento Fugatti 0.2.30.46 verrà comunque introdotta una clausola di salvaguardia volta a stabilire che si dovrà garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in vigore alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV), alla luce dei chiarimenti forniti dall'onorevole Calvisi, ritira il subemendamento Messina 0.2.30.50 di cui è cofirmatario.

Massimo VANNUCCI (PD) dichiara di essere disponibile a riformulare o anche a ritirare il proprio subemendamento 0.2.30.16, ove vi fossero ostacoli ad accogliere le relative modifiche. Precisa, peraltro, come la *ratio* della proposta emendativa sia quella di attribuire una disciplina

alle eventuali opere che non siano comprese nell'elenco 1.

Roberto MARMO (PT) aggiunge la propria firma al subemendamento Fugatti 0.2.30.22. Illustra quindi il proprio subemendamento 0.2.30.29 e ne raccomanda l'approvazione.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra il proprio subemendamento 0.2.30.14, che non ritiene essere assorbito da altre proposte emendative e che risulta volto a rendere più precisa e completo l'emendamento 2.30 dei relatori con riferimento ai limiti dell'esenzione dell'imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari.

Massimo BITONCI (LNP) ringrazia i relatori per avere offerto una soluzione all'estensione temporale della detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia, al fine di renderla applicabile agli eventi calamitosi verificatisi nel Veneto nel 2010. Esprime, peraltro, talune perplessità in merito all'ampiezza di tale estensione, che potrebbe risultare eccessiva. Invita, quindi, i relatori a riconsiderare il parere espresso sul proprio subemendamento 0.2.30.25.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) illustra i propri subemendamenti 0.2.30.2, 0.2.30.3 e 0.2.30.1, volti ad introdurre il concetto di quoziente familiare nella determinazione ed applicazione dell'ISEE.

Donata LENZI (PD) osserva che sarebbe tecnicamente più corretto applicare alla determinazione dell'ISEE il concetto di « parametro familiare ». Ritiene, peraltro, che l'emendamento 2.30 dei relatori sia, sotto questo profilo, formulato correttamente.

Maurizio LEO (PdL), *relatore per la VI Commissione*, con riferimento alla questione della detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia, ritiene che l'estensione temporale non sia eccessiva poiché è comunque necessario che il pagamento sia stato effettuato nel 2011 per

poter detrarre il relativo importo. Ritiene corretta l'osservazione dell'onorevole Lenzi in merito al concetto di quoziente familiare. In relazione al subemendamento Marchignoli 0.2.30.67, evidenzia come l'emendamento 2.30 dei relatori, alla lettera h), n. 8, tenga già conto delle fasce sociali svantaggiate attraverso il rinvio al Titolo II del decreto legislativo n. 11 del 2010. Evidenzia inoltre come si sia compiuto un importante passo avanti sul calcolo degli interessi.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alberto FLUVI (PD), rispondendo a nome dell'onorevole Marchignoli, chiarisce che il subemendamento si riferisce non ai nuovi conto correnti ma interviene sui conti correnti già in essere.

Si passa quindi alle votazioni dei singoli subemendamenti.

Massimo BITONCI (LNP), illustrando il proprio subemendamento 0.2.30.25, chiede se l'emendamento dei relatori sia adeguatamente coperto, suggerendo altrimenti di inserire un termine indicando un determinato periodo d'imposta.

Maurizio LEO, *relatore*, precisa che se l'evento calamitoso si è verificato nel 2011, esiste già la norma che finanzia la ristrutturazione, ponendosi evidentemente il problema per l'anno 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO evidenzia, al riguardo, come ci siano delle spese non comprese nella norma relativa agli interventi di ristrutturazione, motivo per cui il Governo ha fatto riferimento ad eventi calamitosi.

Alberto GIORGETTI (Pdl) indirizza un plauso al Governo e ai relatori per la norma in esame che reca un intervento altamente meritorio. Tuttavia avanza gli stessi dubbi dell'onorevole Bitonci con riguardo alla copertura finanziaria, in quanto l'intervento allarga la platea dei

beneficiari in modo significativo. Auspica quindi che venga effettuata una riflessione sulla copertura finanziaria o una parametrizzazione degli interventi previsti.

Massimo VANNUCCI (PD) illustrando il suo subemendamento 0.2.30.5 di identico contenuto, avanza gli stessi dubbi dei colleghi Giorgetti e Bitonci, suggerendo di inserire una data precisa.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma il parere contrario sui subemendamenti in esame.

Massimo VANNUCCI (PD) ritira il suo subemendamento 0.2.30.5.

Le Commissioni respingono quindi il subemendamento Bitonci 0.2.30.25.

Le Commissioni approvano quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti De Micheli 0.2.30.30, Miotto 0.2.30.59, Toccafondi 0.2.30.2, come riformulato, e Simionetti 0.2.30.26.

Massimo POLLEDRI (LNP) illustra il suo subemendamento 0.2.30.40, chiedendo che venga accantonato per consentire un'ulteriore riflessione.

Le Commissioni respingono quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Polledri 0.2.30.40 e Polledri 0.2.30.45.

Maurizio FUGATTI (LNP) evidenzia come le agenzie di stampa stiano dando notizia che il ministro Fornero sta rilasciando numerose dichiarazioni sulle modifiche da apportare al decreto legge in esame riguardanti in particolare l'ICI e la materia pensionistica. Invita quindi il ministro a venire a presentarsi alle Commissioni per spiegare tali modifiche e presentare l'eventuale emendamento al Parlamento, sede appropriata di discussione.

Antonio BORGHESI (IdV) auspica una rapida presentazione al Parlamento delle modifiche individuate al provvedimento in esame, rilevando che ancora non sono

stati affrontati i nodi fondamentali della manovra.

Guido CROSETTO (PdL) si associa alle considerazioni e alle richieste dei colleghi Fugatti e Borghesi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, osserva come agli uffici non risulta tuttora presentato alcun emendamento.

Roberto SIMONETTI (LNP) si associa alle richieste del deputato Fugatti.

Massimo POLLEDRI (LNP) chiede una sospensione dei lavori di cinque minuti onde verificare se il ministro Fornero sia disponibile a intervenire dinanzi alle Commissioni per illustrare le modifiche sta annunciando.

Alberto GIORGETTI (PdL) si associa alle considerazioni dei colleghi e, sottolineando la centralità del Parlamento, auspica che i ministri interessati alle materie oggetto del provvedimento non rilascino dichiarazioni fuori dalle sedi istituzionali, evitando di determinare così ulteriori tensioni su profili molto delicati anche nel rapporto con le parti sociali.

Massimo POLLEDRI (LNP) reitera la propria richiesta di sospendere la seduta.

Massimo VANNUCCI (PD), nel segnalare come, per procedere ad una sospensione della seduta, si renda necessaria un'interlocuzione tra gruppi nell'ambito degli uffici di presidenza, osserva come un'eventuale sospensione si muoverebbe in direzione contraria alle esigenze prospettate dal collega Polledri. A tale riguardo, ritiene infatti che sia preferibile procedere speditamente nell'esame delle questioni già istruite per lasciare più tempo ad una successiva fase di approfondimento, anche con il Governo, delle tematiche non ancora definite.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, i subemendamenti Polledri 0.2.30.44 e Miotto 0.2.30.63.

Massimo POLLEDRI (LNP) illustra il subemendamento 0.2.30.39, di cui è primo firmatario, segnalando che la proposta intende recuperare la formulazione originaria dell'articolo 5 del decreto-legge, che prevedeva la rassegnazione dei risparmi ad interventi a favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani. Nell'evidenziare che la formulazione contenuta nell'emendamento 2.30 dei relatori, che fa generico riferimento all'attuazione di politiche sociali e assistenziali, appare eccessivamente indeterminata, osserva come la concentrazione su interventi strategici delle risorse disponibili rappresentasse un elemento positivo della disposizione originaria. Invita, pertanto, i relatori ed il Governo a riconsiderare il parere espresso sul subemendamento.

Maurizio FUGATTI (LNP), esprimendo il proprio apprezzamento per la presenza del ministro per i rapporti con il Parlamento, ritiene che sarebbe opportuno che il ministro Giarda fornisca un chiarimento sulle dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa dal Ministro Fornero, che ha assicurato che si sta trovando una soluzione sulle questioni attinenti all'imposta municipale e alle pensioni.

Il ministro Dino Piero GIARDA osserva come la stessa espressione utilizzata dall'onorevole Fugatti dimostri come ci si riferisca ad un lavoro ancora in corso, assicurando che in ogni caso l'onorevole Fugatti sarà il primo ad essere informato dell'eventuale presentazione degli emendamenti in questione.

Maurizio FUGATTI (LNP) richiama testualmente l'espressione usata dal ministro Fornero, che, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha risposto: « ogni cosa a suo tempo e il tempo sta scadendo ». A suo avviso, considerata la delicatezza del momento i ministri dovrebbero ponderare attentamente le proprie dichiarazioni, anche al fine di evitare l'ingiustificato insorgere di aspettative nell'opinione pubblica, come è accaduto in occasione dell'approvazione del parere della Commissione la-

voro sul provvedimento in esame. Nel segnalare come in quell'occasione i deputati della Lega avessero evidenziato come l'accordo raggiunto necessitasse il reperimento di opportune risorse finanziarie, ancora non individuate, esprime apprezzamento per la prudenza manifestata dal Ministro Giarda, auspicando che un analogo atteggiamento di riserbo sia prestato anche dagli altri componenti del Governo.

Donata LENZI (PD) ritiene che la formulazione dell'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 1, contenuta nell'emendamento 2.30 dei relatori sia preferibile a quella proposta nel subemendamento Polledri 0.2.30.39, osservando in primo luogo come non sia corretto ricondurre le politiche in favore delle donne alle politiche sociali. In secondo luogo, rileva come le risorse che verranno destinate al fondo per le politiche sociali deriveranno essenzialmente dalla riduzione del numero dei trattamenti riconosciuti a titolo di indennità di accompagnamento o di pensione di reversibilità a seguito dell'applicazione delle nuove modalità di determinazione dell'ISEE e, pertanto, appare opportuno che tali somme siano destinate anche a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva come la formulazione contenuta nell'emendamento 2.30 dei relatori intenda assicurare un intervento in materia di politiche sociali di carattere organico, non limitato a specifiche categorie di soggetti, sottolineando come tale opzione garantisca una minore frammentarietà dell'azione pubblica nel settore.

Massimo POLLEDRI (LNP) rileva come la formulazione originaria dell'articolo 5, che propone di ripristinare, si è ispirata ad una filosofia profondamente diversa da quella sottesa alla formulazione proposta dall'emendamento 2.30 dei relatori, osservando come la finalizzazione ad interventi selezionati sembrasse corrispondere ad un indirizzo strategico volto a favorire misure non meramente sociali ed assistenziali, ma

a sostenere una politica del lavoro in grado di promuovere la crescita e lo sviluppo economico. Ritiene, infatti, che le risorse che verranno reperite debbano essere utilizzate come leva per sostenere la crescita, anziché essere collocate in un calderone indistinto.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Polledri 0.2.30.41 e 0.2.30.42, Calvisi 0.2.30.19, Fugatti 0.2.30.24 e Montagnoli 0.2.30.37.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede di accantonare il subemendamento Messina 0.2.30.50 di cui è firmatario, avvertendo che lo ritirerà qualora venga approvato il subemendamento Fugatti 0.2.30.46.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Fugatti 0.2.30.46 e il subemendamento De Micheli 0.2.30.32.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che i subemendamenti Messina 0.2.30.50, nonché Borghesi 0.2.30.51 e 0.2.30.52, sono stati ritirati dai presentatori, mentre propone l'accantonamento dei subemendamenti Marchignoli 0.2.30.66 e 0.2.30.64

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Fugatti 0.2.30.27, Fogliardi 0.2.30.35, approvano il subemendamento Calvisi 0.2.30.78, mentre respingono i subemendamenti Montagnoli 0.2.30.28, gli identici Marmo 0.2.30.29 e Pagano 0.2.30.58, Rubinato 0.2.30.14, Fugatti 0.2.30.21, Comaroli 0.2.30.6, Marchignoli 0.2.30.67 e Fugatti 0.2.30.22.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dà conto della nuova formulazione del subemendamento D'Amico 0.2.30.73 proposta dai relatori e accettata dal presentatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano subemendamento D'Amico 0.2.30.73 nel testo riformulato, respingono il subemendamento Cambursano 0.2.30.54 ed approvano il subemendamento Vannucci 0.2.30.76, dovendosi pertanto consi-

derare assorbito il subemendamento Montagnoli 0.2.30.36.

Claudio D'AMICO (LNP) illustra il suo subemendamento 0.2.30.75, osservando come con il provvedimento in esame sia sostanzialmente stato ricostituito l'Istituto per il commercio estero, soppresso finalmente per iniziativa del passato Governo. A tale riguardo, osserva come la scelta compiuta rappresenti un passo indietro rispetto alle scelte compiute, dal momento che il soppresso Istituto era un organismo che sosteneva grandi spese senza assicurare un efficace supporto al sistema imprenditoriale italiano. Ritieni, invece che il sistema delle ambasciate possa costituire lo strumento più efficace per promuovere l'imprenditoria e i prodotti italiani all'estero

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma il parere contrario espresso sul subemendamento D'Amico 0.2.30.75.

Le Commissioni respingono il subemendamento D'Amico 0.2.30.75.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il suo subemendamento 0.2.30.34, segnalando come esso riprenda sostanzialmente i contenuti di una proposta di legge sostenuta dal suo gruppo, il cui esame è già in stato avanzato presso la Commissione Attività produttive. A tale riguardo, propone sostanzialmente la costituzione di uno « Sportello Italia » presso le sedi diplomatiche, in modo da unificare in una sola struttura la pluralità di organismi operanti nel settore della promozione delle imprese e della cultura italiana all'estero.

Claudio D'AMICO (LNP) ritiene che i contenuti del subemendamento Borghesi 0.2.30.34 siano meritevoli di approfondimento, osservando come si renda assolutamente necessaria una razionalizzazione degli organismi attualmente esistenti, a partire dagli Istituti italiani di cultura, che spesso sono costituiti in Paesi nei quali non sussiste una grande richiesta di promozione culturale. Nel sottolineare come

appaia necessario un intervento complessivo di razionalizzazione della rete delle Istituzioni italiane all'estero, auspica che il Governo sappia individuare idee innovative al riguardo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO dichiara che il Governo è disposto a valutare eventuali ordini del giorno su questi temi nel corso dell'esame in Assemblea.

Antonio BORGHESI (IdV) non insiste per la votazione dei propri subemendamenti 0.2.30.34 e 0.2.30.33, a fronte dell'impegno assunto dal Governo di valutare il contenuto di eventuali ordini del giorno su queste materie nel corso dell'esame in Assemblea.

Lino DUILIO (PD) auspica che il preannunciato ordine del giorno possa rendersi utile al fine della definizione di futuri provvedimenti, osservando come si attenda con speranza un intervento organico a sostegno della crescita e della competitività, che consenta di affrontare questi temi in modo non più episodico e frammentario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Montagnoli 0.2.30.37, approvano il subemendamento De Micheli 0.2.30.31, dovendosi pertanto considerare assorbito il subemendamento Borghesi 0.2.30.47, approvano il subemendamento Borghesi 0.2.30.56, respingono i subemendamenti Marchignoli 0.2.30.65, Rubinato 0.2.30.15 e Borghesi 0.2.30.55.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il subemendamento Borghesi 0.2.30.57 è stato ritirato dai presentatori.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede di riformulare il subemendamento a sua firma 0.2.30.16 come segue: *All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera z*), comma 5-*bis*, capoverso: Art. 175, dopo il comma 13 aggiungere il seguente: « 13-*bis*. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono presentare al soggetto aggiudica-

tore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1. Il soggetto aggiudicatore può riservarsi di non accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al settimo periodo del presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonché l'indicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare è approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione ed al piano economico finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE. Se

il proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di promotore e la proposta è inserita nella lista di cui al comma 1 ed è posta a base di gara per l'affidamento di una concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore. Se il promotore non partecipa alla gara il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Se il promotore non risulta aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, nei limiti indicati nel piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo ».

Massimo POLLEDRI (LNP) chiede al presidente di concedere un tempo adeguato per approfondire la riformulazione del subemendamento Vannucci 0.2.30.16.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accedendo alla richiesta dell'onorevole Polledri dispone l'accantonamento del subemendamento Vannucci 0.2.30.16 e avverte che il subemendamento Mariani 0.2.30.71 è stato ritirato dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano i subemendamenti Fallica 0.2.30.13, nonché i subemendamenti Bressa 0.2.30.7 e Piffari 0.2.30.49, identici a seguito della riformulazione proposta dai relatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone alle Commissioni di passare all'esame delle proposte emendative riferite al testo del provvedimento sulle quali i relatori hanno espresso parere favorevole, per poi sospendere la seduta intorno alle 18.30 al fine di consentire ai relatori, al Governo e ai gruppi di svolgere le opportune riflessioni sulle questioni ancora non risolte. Propone altresì di riprendere la

seduta l'indomani mattina e comunica che il Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'economia delle finanze, senatore Mario Monti, ha manifestato la propria disponibilità a riferire alle Commissioni riunite sulla situazione dei mercati finanziari. Ricorda quindi che le Commissioni dovranno concludere l'esame del provvedimento entro la giornata di domani perché esso risulta iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea nella seduta di mercoledì 14 dicembre.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede alla presidenza di garantire un congruo tempo, durante il quale non convocare le Commissioni per la presentazione di eventuali subemendamenti alle preannunciate proposte emendative dei relatori e del Governo che, anche sulla base della comunicazione testè effettuata dal presidente Conte, saranno presumibilmente presentati nella seduta antimeridiana di martedì 13 dicembre.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che sarà garantito il tempo necessario alla presentazione dei subemendamenti.

Claudio D'AMICO (LNP) rileva che sarebbe stato preferibile che il Presidente del Consiglio dei ministri fosse venuto davanti alle Commissioni per interloquire sui contenuti della manovra piuttosto che sull'andamento dei mercati finanziari.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva come, mentre le Commissioni stanno discutendo senza toccare gli argomenti più sensibili, domani alle questioni relative alle pensioni e all'IMU sarà riservato un tempo eccessivamente limitato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che è stato il gruppo della Lega a chiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), nel confermare che il suo gruppo ritiene per-

corribile la strada indicata dal presidente Conte per l'organizzazione dei lavori delle Commissioni, ritiene positiva la disponibilità fornita dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'economia delle finanze ad intervenire nella seduta delle Commissioni riunite di domani, rilevando come sui temi richiamati dall'onorevole Fedriga si sia comunque discusso ampiamente e come vi siano temi come quello dell'assetto delle province che ancora meritino un approfondimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che la questione relativa all'assetto delle province sarà oggetto di approfondimento insieme alle altre più rilevanti, mentre ora le Commissioni si occuperanno delle questioni già risolte, ma più frastagliate, sulle quali ci sono proposte emendative che hanno ricevuto il parere favorevole dei relatori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, precisa che le Commissioni dovranno licenziare il provvedimento entro le ore 16 di domani e che il Presidente Monti interverrà comunque prima del conferimento del mandato ai relatori. Fa presente che il Governo dovrebbe opesentare le preannunciate proposte emendative volte a risolvere le questioni più sensibili, nell'apertura della seduta antimeridiana di domani che sarà convocata alle ore 8.30. Chiede ai relatori se siano in grado di formulare entro la serata le proposte emendative relative alle questioni da loro approfondite.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per la V Commissione*, fa presente che i relatori saranno in grado di depositare le proprie proposte emendative solo entro la seduta antimeridiana di domani.

Il Ministro Dino Piero GIARDA conferma che il Governo sarà in grado di presentare le preannunciate proposte emendative entro la seduta antimeridiana di domani.

Lino DUILIO (PD) chiede quando si tratteranno le proposte emendative accan-

tonate che non riguardano le questioni maggiori richiamate nei precedenti interventi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che i relatori dovranno approfondire le proposte emendative accantonate. Propone quindi di passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 40, sulle quali i relatori ed il Governo hanno espresso parere favorevole.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Zeller 40.2 e Comaroli 40.28.

Massimo BITONCI (LNP) precisa che il suo gruppo vorrebbe votare tutte le sue proposte emendative segnalate.

Maurizio FUGATTI (LNP) si associa alla richiesta formulata dall'onorevole Bitonci.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che per il momento si procederà all'esame delle sole proposte emendative sulle quali vi è un parere favorevole dei relatori e del Governo e propone quindi di passare alle proposte emendative riferite all'articolo 12.

Le Commissioni approvano l'emendamento Di Biagio 12.33 nel testo riformulato.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 12.19.

Massimo BITONCI (LNP) comunica che i deputati del gruppo della Lega Nord Padania delle Commissioni V e VI sottoscrivono gli emendamenti Comaroli 12.19 e Simonetti 12.28.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Comaroli 12.19 e Simonetti 12.28.

Lino DUILIO (PD), illustrando il proprio emendamento 12.23, sottolinea come

esso sia volto ad evitare di porre un onere eccessivo sugli utenti che dovranno aumentare il numero dei propri prelievi agli sportelli automatici e fa presente che esso andrebbe utilmente riformulato, precisando che il limite previsto per le commissioni di prelievo riguarda anche le banche diverse da quella presso la quale il soggetto è correntista.

Ignazio MESSINA (IdV) chiede se vi sia un massimale di operazioni previste, rilevando che in tal caso la norma sarebbe di difficile applicazione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che l'emendamento Duilio 12.23 riguarda un limite al costo di ogni singola operazione di prelievo effettuata presso gli sportelli automatici e non attiene ad un numero massimo di operazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Proietti Cosimi 16.25.

Maurizio LEO (PdL), *relatore per la VI Commissione*, propone di accantonare l'emendamento Borghesi 25.1.

Le Commissioni approvano quindi gli identici emendamenti Strizzolo 29.31 e Contento 29.33.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il Governo ha proposto di riformulare l'emendamento De Micheli 31.8, come segue: *Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'ambiente, aggiungere le seguenti: , ivi incluso l'ambiente urbano, alla quale subordina l'espressione del parere favorevole sulla proposta emendativa.*

Paola DE MICHELI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 31.8.

Maurizio LEO (PdL), *relatore per la VI Commissione*, esprime, anche a nome del relatore per la V Commissione, parere favorevole sull'emendamento De Micheli 31.8 (*Nuova formulazione*).

Le Commissioni approvano l'emendamento De Micheli 31.8 (Nuova formulazione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il Governo ha proposto una riformulazione dell'articolo aggiuntivo Borghesi 36.03, come segue: *Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente*: Art. 36-bis – (Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito). – 1. All'articolo 21 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario », subordinando all'accoglimento della riformulazione l'espressione del parere favorevole sulla proposta emendativa.

Antonio BORGHESI (IdV) riformula l'articolo aggiuntivo 36.03 nei termini indicati dal Governo.

Maurizio LEO (PdL), *relatore per la VI Commissione*, esprime, anche a nome del relatore per la V Commissione, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Borghesi 36.03 (*Nuova formulazione*).

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo Borghesi 36.03 (*Nuova formulazione*) e Gioacchino Alfano 40.41.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il Governo ha proposto una riformulazione degli identici emendamenti Fugatti 48.6 e Bressa 48.3, alla quale subordina l'espressione del parere favorevole sulle proposte emendative come segue: *Dopo il comma 1, aggiungere il seguente*: 1-bis. Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 28, nonché quelle recate dal presente articolo, con le norme di attuazione statutaria di cui all'articolo

27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definite le modalità di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le Regioni a statuto speciale e le province autonome.

Gianclaudio BRESSA (PD) e Maurizio FUGATTI (LNP) accettano la riformulazione proposta dal Governo.

Ivano STRIZZOLO (PD), e Giulio CALVISI (PD) sottoscrivono l'emendamento Bressa 48.3 (*Nuova formulazione*), mentre Massimiliano FEDRIGA (LNP) sottoscrive l'emendamento Fugatti 48.6 (*nuova formulazione*).

Maurizio LEO (PdL), *relatore per la VI Commissione*, esprime, anche a nome del relatore per la V Commissione, parere favorevole sull'identici emendamenti Bressa 48.3 (*Nuova formulazione*) e Fugatti 48.6 (*nuova formulazione*).

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Bressa 48.3 (*Nuova formulazione*) e Fugatti 48.6 (*nuova formulazione*), nonché l'articolo aggiuntivo Fugatti 6.012.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato l'ulteriore emendamento 1.15.

Il sottosegretario di Stato Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.15 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.15 dei relatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il Governo ha proposto una riformulazione dell'articolo aggiuntivo Pugliese 44.01, all'accettazione della quale subordina l'espressione del parere favorevole sulla proposta emendativa come segue: *Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente*: ART. 44-bis. – 1. Ai sensi del presente articolo, per « opera pubblica incompiuta »

si intende l'opera che non è stata completata:

- a) per mancanza di fondi;
- b) per cause tecniche;
- c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
- d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;
- e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.

2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, e che non risulta fruibile dalla collettività.

3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute.

4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 è articolato a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.

5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3 è eseguita contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno dei quali le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di determinati criteri di adattabilità delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonché di criteri che indicano le ulteriori destinazioni a cui può essere adibita ogni singola opera.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe, nonché le modalità di formazione della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori, ed evidenziando le opere prossime al completamento.

7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni.

Giuseppe FALLICA (Misto) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 44.01, di cui è cofirmatario.

Maurizio LEO (PdL), *relatore per la VI Commissione*, esprime, anche a nome del relatore per la V Commissione, parere favorevole sull'emendamento Pugliese 44.01 (*Nuova formulazione*).

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Pugliese 44.01 (*Nuova formulazione*) e Borghesi 25.1.

Lino DUILIO (PD) illustra il proprio emendamento 7.2 che, recependo una condizione espressa dal Comitato per la legislazione, è volto a sopprimere il comma 1 dell'articolo 7 del provvedimento in esame, con il quale si vorrebbe dare attuazione ad un trattato internazionale attraverso una disposizione contenuta in un decreto-legge.

Maurizio FUGATTI (LNP) segnala ed illustra i propri emendamenti 39.18 e 39.17 che, senza oneri per la finanza pubblica, sono volti ad assicurare ai fornitori tempi certi per i pagamenti loro dovuti dalle imprese che operano nel settore della grande distribuzione.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) invita il Governo ed i relatori a riflettere sulle proposte emendative illustrate dall'onorevole Fugatti, che appaiono condivisibili.

Paola DE MICHELI (PD) ritiene che il tema posto dall'onorevole Fugatti debba essere affrontato non in modo settoriale, come negli emendamenti in questione, ma in termini generali. Ricorda quindi sia già prevista una delega legislativa nella legge n. 180 del 2011 e come la direttiva comunitaria contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali debba essere attuata entro il 16 marzo 2013.

Renato CAMBURSANO (IdV) esprime il proprio sostanziale favore sulle proposte emendative dell'onorevole Fugatti, espri-

mendo tuttavia talune riserve in ordine alla possibilità delle grandi imprese di strumentalizzare le norme in questione a danno dei fornitori. Ritiene comunque preferibile la formulazione dell'emendamento Fugatti 39.17.

Marco BELTRANDI (PD) ritiene che gli emendamenti dell'onorevole Fugatti siano condivisibili e che dovrebbero essere approvati, anche se affrontano solo una parte del problema.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva come l'emendamento Fugatti 39.17 faccia riferimento soltanto ad alcuni aspetti relativi al ricevimento della direttiva sui ritardi di pagamento, non apparendogli quindi corretto intervenire nel corso di ricevimento della delega con un'indicazione solo parziale a modifica della stessa.

Maurizio FUGATTI (LNP) sottolinea come l'emendamento 39.17 da lui presentato non ammetta una deroga al termine dei 60 giorni, che potrebbe essere frutto di un compromesso ricattatorio a danno delle piccole imprese. Evidenzia, quindi, come non si possano attendere i lunghi tempi di recepimento della direttiva.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO avanza delle perplessità di carattere sistematico sull'emendamento Fugatti 39.17, in quanto l'attuazione di una singola norma rischierebbe di indebolire tutto l'impianto regolatorio di tutta la direttiva.

Pier Paolo BARETTA, *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario all'emendamento Fugatti 39.17, in quanto si tratta di uno stralcio non sistematico dell'attuazione della direttiva, anche se nel merito l'intervento è apprezzabile. Suggerisce quindi al collega Fugatti un ordine del giorno sulla stessa materia.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva come il ricevimento solo parziale della direttiva sul ritardo dei pagamenti sarebbe una forzatura inutile, con il rischio, tra

l'altro, che non vengano più stipulati contratti con le piccole imprese.

Maurizio FUGATTI (LNP), pur considerando come il relatore abbia compreso la problematica da lui proposta, paventa i tempi lunghi per l'attuazione della delega legislativa volta al recepimento della direttiva.

Pier Paolo BARETTA, *relatore per la V Commissione*, chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento Fugatti 39.17.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone una riformulazione dell'emendamento Duilio 12.33, nel senso di riferirlo come subemendamento all'emendamento dei relatori 2.30 nel senso che segue: *All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera h), numero 5), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con la medesima convenzione è stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.*

Lino DUILIO (PD) accetta la riformulazione proposta dal presidente Giorgetti.

Le Commissioni approvano il subemendamento Duilio 0.2.30.79.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il suo emendamento 21.11, di cui raccomanda l'approvazione.

Antonio BORGHESI (IdV) sottoscrive l'emendamento Fedriga 21.11.

Pier Paolo BARETTA, *relatore per la V Commissione*, propone l'accantonamento Fedriga 21.11.

Massimo BITONCI (LNP) auspica che le Commissioni e il Governo possano dare risposte concrete nel provvedimento in esame alle problematiche derivanti dal patto di stabilità.

Pier Paolo BARETTA, *relatore*, sottolinea, al riguardo, che è la Commissione che non ha avuto risposte dal Governo.

Massimo BITONCI (LNP) segnala inoltre il problema del finanziamento delle ristrutturazioni nel campo dell'edilizia scolastica, legato evidentemente anche questo ai vincoli finanziari derivanti dall'applicazione del patto di stabilità.

Pier Paolo BARETTA, *relatore per la V Commissione*, ricorda anche il problema del finanziamento degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico del territorio, problema anche questo connesso ai vincoli finanziari.

Marco CAUSI (PD) segnala il suo emendamento 42.3, dichiarandosi disponibile anche ad una riformulazione dello stesso.

Roberto SIMONETTI (LNP) segnala l'articolo aggiuntivo Reguzzoni 2.08, relativo alle agevolazioni fiscali a favore delle assunzioni di personale di età maggiore di 40 anni.

Simonetta RUBINATO (PD) ricorda che in materia di enti locali il gruppo del PD ha presentato emendamenti a tutte le manovre finanziarie del precedente Governo. Ricorda, al riguardo, come, se nel 2009 erano previsti 70 miliardi di euro per il pagamento degli interessi sul debito, oggi ne sono previsti 24 in più, cosa che rende ancora più difficile intervenire a livello finanziario. Raccomanda infine per la fase sperimentale dell'IMU la previsione di una norma che consenta di effettuare una verifica effettiva entro il mese di aprile del 2013, affinché la previsione invii una certificazione precisa sul minor gettito.

Pier Paolo BARETTA, *relatore per la V Commissione*, evidenzia come la prosecuzione del dibattito, pure efficace e fruttuoso, impedisca però tuttora ai relatori l'attività di preparazione degli emendamenti richiesti dallo stesso dibattito.

Massimo VANNUCCI (PD) segnala, con riguardo alla norma recata dal comma 5 dell'articolo 30 del provvedimento in esame, la necessità di modificare la relativa copertura finanziaria, all'uopo richiamando il suo emendamento 30.50.

Massimo POLLEDRI (LNP) segnala i suoi emendamenti 24.98 in materia di assegni familiari, 30.21 in materia di deposito nucleare e 19.43 in materia di giochi.

Antonio BORGHESI (IdV) segnala i suoi articoli aggiuntivi 22.07, che prevede la fissazione di un limite alle regioni per l'apertura di sedi all'estero e 20.03, che prevede di riportare il livello dell'erogazione liberali ai partiti allo stesso livello di quelle consentite alle ONLUS, nonché l'articolo aggiuntivo Messina 21.011 e, infine, Messina 23.021 in materia di società partecipate dagli enti locali.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL) segnala l'opportunità di approfondire ulteriori questioni, richiamando in primo luogo il suo emendamento 24.83, che interviene sulla materia delle casse di previdenza private, nonché il suo emendamento 24.82, che intende risolvere la difficile situazione dei lavoratori di grandi imprese che abbiano avuto accesso a forme di prepensionamento e che ora rischiano di trovarsi sprovvisti di qualunque tutela a causa dell'incremento dell'età per il pensionamento. Per quanto attiene, poi, alla materia delle dighe, pur prendendo atto dei miglioramenti introdotti dall'emendamento 2.30 dei relatori, richiama gli emendamenti Romele 43.34 e 43.35, da lui sottoscritti, che intervengono sul punto, sollecitando una ulteriore riflessione al riguardo.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) considerando che nella giornata di domani il Governo dovrebbe presentare una proposta emendativa volta ad intervenire sulla riforma delle province, segnala il suo emendamento 23.35, che prevede il tra-

sferimento dell'esercizio e delle funzioni di polizia provinciale alle Regioni.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per la V Commissione*, con riferimento alle considerazioni del deputato Marinello, fa presente che i miglioramenti già introdotti con l'emendamento dei relatori 2.30 in materia di dighe costituiscono una soluzione equilibrata, osservando altresì che con riferimento ai lavoratori in mobilità

sussistono situazioni differenziate, delle quali, comunque, i relatori intendono complessivamente farsi carico.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad un'altra seduta che, come convenuto, sarà convocata per le ore 8.30 di domani.

La seduta termina alle 18.55.

ALLEGATO 1

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (C. 4829 Governo).**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE****ART. 1.**

All'articolo 1, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: in corso nel primo anno di applicazione della disposizione con le seguenti in corso al 31 dicembre 2010.

1. 15. I Relatori.**ART. 2.**

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai relativi oneri valutati in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

0. 2. 30. 30. De Micheli.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso ART. 5, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.

0. 2. 30. 59. Miotto.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso ART. 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole: figli successivi al secondo, *aggiungere le seguenti:* e di persone disabili a carico.

0. 2. 30. 2. (nuova formulazione) Toccafondi.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso ART. 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole: componente patrimoniale *aggiungere le seguenti:* sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative.

0. 2. 30. 26. Simonetti, Bitonci, Comaroli, Montagnoli.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera e), numero 2), comma 13-quater, lettera a), capoverso comma 1, alinea, sostituire le parole: con conseguente riduzione dell'onere a carico del contribuente, *con le seguenti:* Tale decreto dovrà, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

0. 2. 30. 46. Fugatti.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera e), numero 2), dopo il comma 13-sexies, aggiungere il seguente: 13-sexies.1. Dalle disposizioni di cui ai commi 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies non de-

vono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

0. 2. 30. 32. De Micheli.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera e), numero 2), dopo il comma 13-undecies, aggiungere il seguente:

13-duodecies. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso ».

0. 2. 30. 78. Calvisi.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera h), numero 5), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Con la medesima convenzione è stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.

0. 2. 30. 79. Duilio.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera h), numero 9), dopo le parole: carte di pagamento aggiungere il seguente periodo: In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, inclusi le carte di pagamento, di credito o di debito,

non può superare la percentuale dell'1,5 per cento.

0. 2. 30. 73. *(nuova formulazione)* D'Amico, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, Forcolin.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera o), sopprimere i numeri 1) e 2).

0. 2. 30. 76. Vannucci.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera p), numero 2), comma 9-bis, sostituire il capoverso comma 7-bis, con il seguente:

7-bis. La cessione di cui al comma 7 è realizzata da Fintecna S.p.a. e da ANAS S.p.a. al valore netto contabile risultante al momento della cessione ovvero, qualora Fintecna S.p.a. lo richieda, al valore risultante da una perizia realizzata da un collegio di tre esperti nominati, uno ciascuna, dalle predette società, e il terzo, in qualità di Presidente, congiuntamente dalle stesse, con oneri a carico della società richiedente.

0. 2. 30. 31. De Micheli.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera r), ART. 23-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,

0. 2. 30. 56. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera aa), numero 4) dopo le parole: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

0. 2. 30. 13. Fallica.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera aa), numero 4) dopo le parole: di sedimenti accumulatisi nei serbatoi. *aggiungere il seguente periodo:* Le regioni e le province autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e la conseguente necessità e urgenza della rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi individuano idonei siti per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi.

*** 0. 2. 30. 7.** (nuova formulazione) Bressa, Brugger.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera aa), numero 4) dopo le parole: di sedimenti accumulatisi nei serbatoi. *aggiungere il seguente periodo:* Le regioni e le province autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e la conseguente necessità e urgenza della rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi individuano idonei siti per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi.

*** 0. 2. 30. 49.** (nuova formulazione) Pifarì, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

ART. 3.

All'emendamento 3.9 dei relatori, lettera e), sostituire le parole: entro 60 giorni *con le seguenti:* entro 15 giorni.

0. 3. 9. 2 Simonetti, Bitonci, Comaroli, Montagnoli.

All'emendamento 3.9 dei relatori, lettera e), sostituire le parole da: del Fondo per le aree sottoutilizzate *fino a:* medesime finalità *con le seguenti:* del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alle me-

desime finalità ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e nell'ambito della procedura ivi prevista,.

0. 3. 9. 5. De Micheli.

All'emendamento 3.9 dei relatori, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

0. 3. 9. 4. Marinello, Gioacchino Alfano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole:* Alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del predetto fondo *con le seguenti:* Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla costituzione del fondo di cui al comma 2;

b) *all'articolo 7, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Alla compensazione degli effetti finanziari di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.;

c) *all'articolo 8, comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole da:* , con imputazione nell'ambito dell'unità di voto parlamentare *fino alla fine del comma;*

d) *all'articolo 28, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:* 11-bis. L'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso. Le misure di cui all'articolo 1, comma 12, periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano nell'intero territorio nazionale.;

e) *all'articolo 30, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:* 5-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi ne-

cessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede all'attuazione all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, adotta gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate alle medesime finalità, e riferisce alle Camere in merito all'attuazione del presente comma.;

f) all'articolo 30, comma 7, dopo le parole: due milioni di euro annui, aggiungere le seguenti: a decorrere dall'anno 2012;

g) all'articolo 30, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. All'elenco 3, allegato all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunta la seguente voce: « - Interventi di carattere sociale: articolo 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 ».;

h) all'articolo 48, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: legge di conversione del presente decreto, aggiungere le seguenti: da trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.;

3. 9. I Relatori.

ART. 6.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: difesa, aggiungere le seguenti: , vigili del fuoco.

6. 10. (nuova formulazione) Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Fugatti, Bitonci, Montagnoli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
ART. 6-bis. - (Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti). - 1. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120, è inserito il seguente: « ART. 20-bis. - (Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti). - 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali uniche forme di remunerazione, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso spese.

2. I contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quale unica forma di remunerazione degli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso spese.

3. Le clausole che prevedono forme di remunerazione diverse o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle.

4. La Banca d'Italia adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.

5. All'articolo 144, comma 3, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo le parole: negli articoli 116 sono inserite le seguenti: “, 120-bis”.

6. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro il 30 settembre 2011.

7. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono abrogati ».

6. 012. Fugatti.

ART. 12.

Al comma 2, capoverso, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: di 500 euro con le seguenti: di mille euro.

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera c), sostituire la parola: cinquecento con la seguente: mille.

12. 19. Comaroli.

Al comma 2, capoverso, lettera b) le parole: di 500 euro sono sostituite con: di mille euro.

12. 33. (nuova formulazione) Di Biagio.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: senza prevedere costi di gestione.

12. 28. Simonetti.

ART. 16.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente: si applica anche agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre le quarantotto ore.

16. 25. Proietti Cosimi.

ART. 25.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in misura pari all'importo di 2,5 milioni di euro, come indicato nella

risoluzione approvata dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati il 25 novembre 2010, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

25. 1. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

ART. 26.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

(Introduzione utilizzo software libero negli uffici della pubblica amministrazione per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione).

1. Al comma 1 dell'articolo 68 della legge 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto;»

26. 01. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 29.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 un importo pari a 2,5 milioni di euro, iscritto sul capitolo 7513, programma 3.5 «regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale», missione «relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è destinato al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative,

informativa ed editoriali di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

* **29. 31.** Strizzolo, Rosato, Maran.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 un importo pari a 2,5 milioni di euro, iscritto sul capitolo 7513, programma 3.5 «regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale», missione «relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è destinato al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

* **29. 33.** Contento.

ART. 31.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'ambiente, aggiungere le seguenti: , ivi incluso l'ambiente urbano.

31. 8. (nuova formulazione) De Micheli.

ART. 36.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente: ART. 36-bis. – (Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito). – 1. All'articolo 21 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un

istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ».

36. 03. (nuova formulazione) Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

ART. 39.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito, di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, da destinare alla microimprenditorialità. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, è definita la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo.

39. 12. (nuova formulazione) Marinello, Causi, De Micheli.

ART. 40.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. Entro le ventiquattrore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ».

40. 2. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« 9-bis. All'articolo 27 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. La cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e rami d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari ».

40. 28. Comaroli.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012.

40. 41. Gioacchino Alfano.

ART. 44.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

1. Ai sensi del presente articolo, per « opera pubblica incompiuta » si intende l'opera che non è stata completata:

- a) per mancanza di fondi;
- b) per cause tecniche;
- c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
- d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;
- e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.

2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, e che non risulta fruibile dalla collettività.

3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute.

4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 è articolato a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.

5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3 è eseguita contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno dei quali le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di determinati criteri di adattabilità delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonché di criteri che indicano le ulteriori destinazioni a cui può essere adibita ogni singola opera.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe, nonché le modalità di formazione della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pub-

bliche incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori, ed evidenziando le opere prossime al completamento.

7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni.

44. 01. *(nuova formulazione)* Pugliese, Fallica, Terranova, Stagno d'Alcontres, Iapicca, Grimaldi.

ART. 48.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 28, nonché quelle recate dal presente articolo, con le norme di attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009,

n. 42, sono definiti le modalità di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

* **48. 3.** *(nuova formulazione)* Bressa, Froner, Gnechi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 28, nonché quelle recate dal presente articolo, con le norme di attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti le modalità di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

* **48. 6.** *(nuova formulazione)* Fugatti.

ALLEGATO 2

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (C. 4829 Governo).**EMENDAMENTI 2.30 E 3.9 DEI RELATORI
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera b), numero 1), lettera b), dopo le parole: della presente disposizione *aggiungere le seguenti:* e successive al periodo d'imposta 2009.

0. 2. 30. 25. Bitonci, Simonetti, Montagnoli, Comaroli.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera b), numero 1), lettera b), dopo le parole: della presente disposizione *aggiungere le seguenti:* e comunque a partire dal 1° gennaio 2009.

0. 2. 30. 5. Vannucci.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera b), numero 1), lettera b), dopo le parole: della presente disposizione *aggiungere il seguente periodo:* Le disposizioni di cui alla presente lettera c) si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 2, lettera b), sostituire le parole: euro 1.200,00 *con le seguenti:* euro 2.400,00.

0. 2. 30. 10. Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Cera.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai relativi oneri valutati

in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

0. 2. 30. 30. De Micheli.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso ART. 5, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.

0. 2. 30. 59. Miotto.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso ART. 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza Stato Regioni.

0. 2. 30. 60. Miotto.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso Art. 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole: esenti da imposizioni fiscali *aggiungere le seguenti:* escluse

le somme attribuite per prestazioni assistenziali connesse a disabilità o inabilità acquisita.

0. 2. 30. 61. Miotto.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso ART. 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e che tenga conto delle quote di patrimonio o di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari in particolare dei figli successivi al secondo, *con le seguenti:* e che tenga conto del quoziente familiare in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico.

0. 2. 30. 2. Toccafondi.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso ART. 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dei pesi e dei carichi familiari *con le seguenti:* del quoziente familiare.

0.2.30.3. Toccafondi.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso ART. 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole: dei figli successivi al secondo, *aggiungere le seguenti:* adottando il quoziente familiare.

0.2.30.1. Toccafondi.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso Art. 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole: componente patrimoniale *aggiungere le seguenti:* detenuta in Italia e all'estero.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Con medesimo decreto sono definite le attestazioni richieste ai cittadini stranieri, da rilasciarsi da parte delle proprie autorità nazionali, relative alla situazione reddituale e patrimoniale posseduta all'estero. In mancanza delle

attestazioni di cui al precedente periodo non è possibile riconoscere i benefici relativi alle soglie di ISEE alle quali sono correlati benefici fiscali.

0. 2. 30. 40. Polledri, Fugatti, Bitonci, Montagnoli.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso ART. 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole: componente patrimoniale *aggiungere le seguenti:* sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative.

0. 2. 30. 26. Simonetti, Bitonci, Comaroli, Montagnoli.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso ART. 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole: tipologie di prestazioni *aggiungere le seguenti:* con esclusione delle prestazioni relativi alla disabilità e alla non autosufficienza.

0. 2. 30. 62. Miotto.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso ART. 5, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con il medesimo decreto di cui al primo periodo del presente comma sono riviste le modalità di determinazione dell'ISEE al fine di considerare la rilevanza del requisito dell'unione matrimoniale dei coniugi ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione nel parametro della scala di equivalenza.

0. 2. 30. 45. Polledri, Fugatti, Bitonci, Montagnoli.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso ART. 5, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con il medesimo decreto di cui al primo periodo del presente comma sono riviste le modalità di determinazione dell'ISEE al fine di considerare la rilevanza del requi-

sito della cittadinanza nel parametro della scala di equivalenza.

0. 2. 30. 44. Polledri, Fugatti, Bitonci, Montagnoli.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso ART. 5, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di natura assistenziale *aggiungere le seguenti:* escluse le somme attribuite per prestazioni assistenziali connesse a disabilità o inabilità acquisita.

0. 2. 30. 63. Miotto.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso ART. 5, comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali *con le seguenti:* per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne, dei giovani e dei soggetti disabili.

0. 2. 30. 39. Polledri, Fugatti, Bitonci, Montagnoli.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso ART. 5, comma 1, quinto periodo, dopo le parole: per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali *aggiungere le seguenti:* , tenendo conto del costo della vita di ogni territorio.

0. 2. 30. 41. Polledri, Fugatti, Bitonci, Montagnoli.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso ART. 5, comma 1, quinto periodo, dopo le parole: per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali *aggiungere le seguenti:*, parametrize al costo della vita a livello territoriale.

0. 2. 30. 42. Polledri, Fugatti, Bitonci, Montagnoli.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis). *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 20, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano mantenendo le originarie condizioni e senza ulteriori aggravii in termini di interessi moratori;

b) all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ultimo comma è sostituito dal seguente « Si applicano gli interessi nella medesima misura stabilita dal precedente articolo 20. »;

c) Le disposizioni di cui alla lettera b) si applicano anche nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 20, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

0. 2. 30. 19. Calvisi.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera e), numero 2), comma 13-quater, sopprimere la lettera a).

0. 2. 30. 24. Fugatti.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera e), numero 2), comma 13-quater, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* pari al nove per cento *con le seguenti:* pari al cinque per cento.

0. 2. 30. 38. Montagnoli, Polledri, Fugatti.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera e), numero 2), comma 13-quater, let-

tera a), capoverso comma 1, alinea sostituire le parole: gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato da calcolarsi annualmente in misura percentuale con le seguenti: l'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al 4 per cento

Conseguentemente alla medesima lettera,:

1) all'alinea, sopprimere le parole da: con decreto fino a: carico del contribuente;

2) alla lettera a), sostituire le parole: una quota pari al cinquantuno per cento con le seguenti: una quota pari al 2,1 per cento.

0. 2. 30. 50. Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera e), numero 2), comma 13-quater, lettera a), capoverso comma 1, alinea, sostituire le parole: con conseguente riduzione dell'onere a carico del contribuente, con le seguenti: Tale decreto dovrà, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in vigore alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

0. 2. 30. 46. Fugatti.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera e), numero 2), dopo il comma 13-sexies, aggiungere il seguente: 13-sexies.1. Dalle disposizioni di cui ai commi 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

0. 2. 30. 32 De Micheli

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera e), numero 2), comma 13-novies, sopprimere le lettere b) e c).

0. 2. 30. 27. Fugatti.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera e), numero 2), comma 13-novies, sopprimere la lettera b).

0. 2. 30. 35. Fogliardi.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera e), numero 2), dopo il comma 13-undecies, aggiungere il seguente:

13-duodecies. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso ».

0. 2. 30. 78 Calvisi.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera f), sopprimere il numero 1).

0. 2. 30. 51. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera f), sostituire il numero 1), con il seguente:

1) al comma 1, dopo le parole: dati e notizie non rispondenti al vero aggiungere le seguenti: , fatta esclusione per le informazioni aventi prevalente finalità statistica e ricognitiva.

0. 2. 30. 66. Marchignoli.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera f), numero 3), dopo le parole: sui redditi aggiungere il seguente periodo: Tale comunicazione non può essere resa pubblica;

Conseguentemente, al medesimo emendamento, sostituire la lettera l) con la seguente: l) all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: Dal 1° gennaio 2013.

0. 2. 30. 28. Montagnoli, Bitonci, Simonetti, Comaroli.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera f), dopo il numero 5, aggiungere il seguente:

5-bis) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità ed i termini per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. ».

0. 2. 30. 64. Marchignoli.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera f), numero 6), comma 10-bis, dopo le parole « 31 dicembre 2013 »: aggiungere le seguenti: e le parole: « sono prorogati di un anno » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogati di due anni ».

0. 2. 30. 52. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera h), al numero 1), premettere il seguente:

01) al comma 1, premettere le parole: A decorrere dall'esito positivo della valutazione di cui al comma 10.

* **0. 2. 30. 29.** Marmo.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera h), al numero 1), premettere il seguente:

01) al comma 1, premettere le parole: A decorrere dall'esito positivo della valutazione di cui al comma 10.

* **0. 2. 30. 58.** Pagano.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera h), sopprimere il numero 2).

0. 2. 30. 77. Comaroli, Bitonci.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera h), numero 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Con la medesima convenzione è stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.

0. 2. 30. 79. Duilio.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera h), numero 3), sostituire la lettera d) con la seguente:

d) alla lettera d), dopo le parole « alle banche » inserire le seguenti « , a poste Italiane Spa ».

0. 2. 30. 14. Rubinato, Fogliardi.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera h), numero 3), lettera d), sopprimere le parole da: ove i titolari fino a: comma 5 lettera d).

0. 2. 30. 21. Fugatti.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera h), numero 3), capoverso lettera e), sostituire le parole: il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula di con le seguenti: il Ministero dell'econo-

mia e delle finanze stipula entro il 28 febbraio 2012.

0. 2. 30. 6. Comaroli, Bitonci.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera h), numero 8), dopo le parole: 27 gennaio 2010, n. 11, aggiungere le seguenti; con esclusione dei clienti appartenenti alle fasce socialmente svantaggiate di cui alla lettera d) del precedente comma 5.

0. 2. 30. 67. Marchignoli.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera h), numero 9), dopo le parole: carte di pagamento aggiungere le seguenti: che devono comunque essere nulle per gli importi inferiori di 2.500 euro.

0. 2. 30. 22. Fugatti.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera h), numero 9), dopo le parole: carte di pagamento aggiungere il seguente periodo: In ogni caso i costi di emissione e rinnovo annuali per le carte *bancomat* non possono superare l'importo di 5 euro, mentre la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con carta di credito non possono superare la quota dell'1,5 per cento.

0. 2. 30. 73. D'Amico, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, Forcolin.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, sopprimere la lettera n).

0. 2. 30. 54. Cambursano, Borghesi, Barbato, Messina.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera o), sopprimere i numeri 1) e 2).

0. 2. 30. 76. Vannucci.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera o), sopprimere il numero 1).

0. 2. 30. 36. Montagnoli, Polledri, Fugatti.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera p), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) *sopprimere il comma 6.*

0. 2. 30. 75. D'Amico.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera p), numero 1), lettera a), capoverso comma 18, aggiungere i seguenti periodi: L'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma assorbe le funzioni e le competenze attribuite ai seguenti enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero:

1) Agenzia nazionale del turismo (ENIT);

2) Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST Spa);

3) Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale (INFORMEST);

4) FINEST Spa;

5) camere di commercio italiane all'estero;

6) istituti italiani di cultura all'estero.

Tali enti sono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto.

0. 2. 30. 34. Borghesi.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera p), numero 1), lettera a), capoverso comma 18, aggiungere il seguente periodo: L'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma assorbe le

funzioni e le competenze attribuite alle camere di commercio italiane all'estero e agli istituti di cultura italiana all'estero, che sono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

0. 2. 30. 33. Borghesi.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera p), sopprimere il numero 2).

0. 2. 30. 9. Baccini.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera p), numero 2), comma 9-bis, capoverso comma 7 sostituire le parole: a Fintecna S.p.a con le seguenti: alle Regioni.

0. 2. 30. 37. Montagnoli, Polledri, Fugatti.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera p), numero 2), comma 9-bis, sostituire il capoverso comma 7-bis, con il seguente:

7-bis. La cessione di cui al comma 7 è realizzata da Fintecna S.p.a. e da ANAS S.p.a. al valore netto contabile risultante al momento della cessione ovvero, qualora Fintecna S.p.a. lo richieda, al valore risultante da una perizia realizzata da un collegio di tre esperti nominati, uno ciascuna, dalle predette società, e il terzo, in qualità di Presidente, congiuntamente dalle stesse, con oneri a carico della società richiedente.

0. 2. 30. 31. De Micheli.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera p), numero 2), comma 9-bis, capoverso comma 7-bis, dopo le parole: perizia realizzata aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

0. 2. 30. 47. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera r), ART. 23-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,.

0. 2. 30. 56. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera r), ART. 23-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: obiettivi annuali aggiungere le seguenti: gli utili accertati o riduzione di perdite.

0. 2. 30. 57. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera r), ART. 23-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: sulla base di una relazione predisposta dal Collegio sindacale.

0. 2. 30. 65. Marchignoli.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, sopprimere la lettera t).

0. 2. 30. 15. Rubinato, Fogliardi.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera z), comma 5-bis, capoverso: ART. 175, comma 6, aggiungere il seguente periodo: Nel contratto di concessione non può essere prevista alcuna clausola che preveda eventuali addebiti a carico del soggetto aggiudicatore in conseguenza di eventuali futuri minori introiti del soggetto aggiudicatario per la gestione dell'opera.

0. 2. 30. 55. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera z), comma 5-bis, capoverso: ART. 175, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

« 13-bis. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono presentare al

soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1. Il soggetto aggiudicatore può riservarsi di non accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al settimo periodo del presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonché l'indicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare è approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione ed al piano economico finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE. Se

il proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di promotore e la proposta è inserita nella lista di cui al comma 1 ed è posta a base di gara per l'affidamento di una concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore. Se il promotore non partecipa alla gara il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Se il promotore non risulta aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, nei limiti indicati nel piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo ».

0. 2. 30. 16. (nuova formulazione) Vanucci.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera aa), capoverso articolo 43, prima del numero 1) premettere il seguente:

01) al comma 1 sostituire il seguente periodo da: « sottoposti » fino alla fine con il seguente: « sottoposti al parere del CIPE e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il CIPE, sentito il NARS, si pronuncia entro trenta giorni. Le Commissioni parlamentari rendono il parere entro trenta giorni dalla trasmissione; decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate.

Gli aggiornamenti e le revisioni delle convenzioni autostradali sono successivamente, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto con-

venzionale ad opera dell'amministrazione concedente ».

0. 2. 30. 71. Mariani, Margiotta, Realacci, Braga, Benamati, Bocci, Bratti, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Miotto, Viola.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera aa), numero 4) dopo le parole: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

0. 2. 30. 13. Fallica.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera aa), numero 4) dopo le parole: di sedimenti accumulatisi nei serbatoi. aggiungere il seguente periodo: Le regioni e le province autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e la conseguente necessità e urgenza della rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi, qualora previsto nel piano di gestione dell'invaso di cui al comma 9, individuano idonei siti per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi.

0. 2. 30. 7. Bressa, Brugger.

All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera aa), numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni e le province autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali sia stata rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e la conseguente necessità e urgenza della rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi, qualora previsto nel piano operativo di cui al comma 9, individuano e mettono a disposizione dei concessionari idonei siti per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi.

0. 2. 30. 49. Piffari, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono soppresse le parole: « ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997 ».

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, lettera c), capoverso ART. 16-bis, comma 1,

a) alla lettera a), sopprimere le parole: , n. 1),;

b) alla lettera c), aggiungere in fine le parole: , anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

2) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: 31 dicembre 2012 aggiungere le seguenti: Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.;

c) sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

1. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono riviste le modalità di determinazione e i campi di

applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza derivanti dall'applicazione del presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si

provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione. ;

d) all'articolo 9, comma 1, lettera b), capoverso comma 56-bis, primo periodo, sostituire la parola: *relative con la seguente*: *relativa*;

e) all'articolo 10:

1) al comma 3, *aline*a, sostituire le parole: potrà essere previsto con le esecuenti: è prevista, con le relative decorrenze, la« ;

2) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. ».

13-ter. Le dilazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, possono essere prolungate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

13-quater. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Al fine di assicurare il fun-

zionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto all'evasione e il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia S.p.a. con conseguente riduzione dell'onere a carico del contribuente. Tale rimborso è a carico del debitore:

a) per una quota pari al cinquanta per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso è a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario. »;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 6 è sostituito dai seguenti: »6. All'agente della riscossione spetta, altresì, il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che è a carico:

a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità;

b) del debitore, in tutti gli altri casi.

6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate:

a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;

b) la misura del rimborso, da determinarsi anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;

c) le modalità di erogazione del rimborso. « ;

d) il comma 7-bis, è sostituito dal seguente: « 7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta il rimborso di cui al comma 1. »;

e) al comma 7-ter, le parole: « , sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento » sono sostituite dalle seguenti: « le spese di cui al primo periodo sono a carico dell'ente creditore ».

13-quinquies. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come sostituito dal comma 13-quater, nonché il decreto di cui al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma 13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013.

13-sexies. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13-septies. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 31 dicembre 2012 ».

13-octies. I termini previsti dall'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, così come modificati, da ultimo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante l'ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012.

13-novies. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, i periodi dal secondo alla fine del comma sono soppressi;

b) il comma 4 è sostituito dai seguenti: « 4. Il mancato pagamento della

prima rata entro il termine di cui al comma 3 ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.

4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva »;

c) al comma 5:

1) le parole « dal comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 4 e *4-bis* »;

2) dopo le parole « rata non pagata » sono aggiunte le seguenti: « o pagata in ritardo »;

d) al comma 6, le parole « di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1, 3, 4, *4-bis* e 5 ».

13-decies. Le disposizioni di cui al comma *13-novies* si applicano altresì alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13-undecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 209, le parole: « dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali » sono sostituite dalle seguenti: « pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome »;

b) il comma 214 è sostituito dal seguente: « 214. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, è stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di cui al comma 209. »;

f) all'articolo 11:

1) *al comma 1, sopprimere le parole:* ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero;

2) *al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.;

3) *al comma 3, sostituire le parole:* sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al precedente periodo, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali *con le seguenti:* ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica ed organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.;

4) *al comma 4, sostituire le parole:* per la individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo *con le seguenti:* per la elaborazione con procedure centralizzate, se-

condo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.;

5) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis.* L'Agenzia delle entrate, trasmette annualmente una relazione al Parlamento con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4.

6) *dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente: 10-bis.* All'articolo 2, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 »;

g) *dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. (Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie). – 1. L'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuate esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'Archivio dei rapporti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le richieste telematiche vanno eseguite secondo le procedure già in uso presso le banche e gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle relative norme di attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.;

h) *all'articolo 12:*

1) *al comma 1, sostituire le parole: « 31 dicembre 2011 » con le seguenti: « 31 marzo 2012.* Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49 commi, 1, 5, 8, 12 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012, e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma. »

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis.* All'articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso. »;

3) *al comma 2,*

a) *all'alinea, sostituire le parole: Al fine con le seguenti: Entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine »;*

b) *alla lettera b), sostituire le parole: i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario con le seguenti: i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario;*

c) *alla lettera c):*

1) *sopprimere le parole: strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l'utilizzo di;*

2) *dopo le parole: carte di pagamento prepagate aggiungere le seguenti: e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

d) alla lettera d), sostituire le parole: dall'imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche aggiungere le seguenti: dall'imposta di bollo, ove i titolari rientrano nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d). Per tali rapporti, alle banche, a Poste Italiane S.p.A.;

e) alla lettera e), sostituire le parole da: il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con gli intermediari finanziari, fino a: migliorative di quelle stabilite con le convenzioni. con le seguenti: il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula, tramite Consip S.p.A., di una o più convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (*Point of Sale*) a condizioni favorevoli;

4) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come introdotto dal comma 2, alinea, può essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione.;

5) sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, Poste italiane S.p.A. e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. In caso di mancata stipula della convenzione entro la scadenza del citato termine, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia.;

6) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Le banche, Poste italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a

valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui al comma 3.;

7) al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine la seguente parola: gratuita;

8) al comma 8 dopo le parole: decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 aggiungere le seguenti: e dal Titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

9) sostituire il comma 9 con il seguente: 9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, Poste italiane S.p.A., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.;

10) al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: Entro i sei mesi successivi il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9;

i) all'articolo 14:

1) al comma 30, dopo le parole: Il costo del servizio aggiungere le seguenti: da coprire con la tariffa di cui al comma 29;

2) al comma 31, dopo le parole: La tariffa aggiungere le seguenti: di cui al comma 29;

l) all'articolo 15, comma 1, alinea sostituire le parole: dalla data con le seguenti: dal giorno successivo alla data;

m) all'articolo 16, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: 15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di cui al comma 11 si applicano le

disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.;

n) all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dal 1° dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale.;

o) all'articolo 21:

1) al comma 10, sostituire le parole: a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e posto in liquidazione con le seguenti l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) provvede al risanamento finanziario secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 1055 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al predetto termine sono sospese le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti dell'EIPLI;

2) al comma 11:

a) al primo periodo, sostituire le parole: del soppresso Ente con le seguenti: dell'Ente e sopprimere le parole: entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

b) al secondo periodo, sopprimere la parola: soppresso;

c) al terzo periodo, sopprimere le parole: a far data dalla soppressione.

3) sostituire il comma 19 con il seguente: 19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.;

4) al comma 20, sostituire l'Allegato A con il seguente:

ALLEGATO A

Ente soppresso	Amministrazione interessata	Ente incorporante
Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Autorità per l'energia elettrica e il gas Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Agenzia per la sicurezza nucleare	Ministero dello sviluppo economico	Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale	Ministero dello sviluppo economico	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

5) dopo il comma 20, aggiungere il seguente: 20-bis. Con riguardo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, in via transitoria e fino all'adozione, d'intesa anche con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del decreto di cui al comma 15 e alla contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione Europea, le funzioni ed i compiti facenti capo all'ente soppresso sono attribuiti all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

6) al comma 21, sostituire le parole: da 13 a 20 con le seguenti: da 13 a 20-bis;

p) all'articolo 22:

1) al comma 6,

a) sostituire il capoverso comma 18 con i seguenti:

18. È istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di denominata «ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane», ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.;

18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una Cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Presidente della Conferenza delle regioni e dai Presidenti, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione gene-

rale dell'industria italiana, di Rete Imprese Italia e della Associazione bancaria italiana. »;

b) sostituire il capoverso comma 26-bis con il seguente:

26-bis. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico.;

c) al capoverso comma 26-sexies, sostituire l'alinea con il seguente: Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico determinate dalla Cabina di regia di cui al comma 18-bis adottate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei mesi dalla costituzione a.;

2) dopo il comma 9, aggiungere il seguente: 9-bis. Il comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dai seguenti:

«7. Entro il 31 marzo 2012, ANAS S.p.a. trasferisce a Fintecna S.p.a. tutte le partecipazioni detenute da ANAS S.p.a. in società co-concedenti; la cessione è esente da imposte dirette, indirette e da tasse.

7-bis. La cessione di cui al comma 7 è realizzata da Fintecna S.p.A. e da ANAS S.p.A. al valore risultante da una perizia realizzata da un collegio di tre esperti nominati, due, da ciascuna delle società e il terzo, in qualità di Presidente, congiuntamente dalle stesse. »;

q) all'articolo 23:

1) al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, il numero dei componenti della Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, è ridotto da quattro a due, escluso il Presidente e quello dei componenti della commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, è ridotto da quattro a due, escluso il Presidente; »;

2) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove il numero dei componenti, incluso il Presidente, risulti pari, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.;

3) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento della Commissione di cui al comma 1, lettera e), al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, il primo periodo è soppresso;

b) all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, le parole: « con non meno di quattro voti favorevoli » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Commissione »;

c) all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, le parole: e con non meno di quattro voti favorevoli sono soppresse;

d) all'articolo 2, comma 5, le parole: « adottata con non meno di quattro voti favorevoli » sono soppresse;

e) all'articolo 2, comma 8, l'ultimo periodo è soppresso.

2-ter. All'articolo 4 della legge 4 giugno 1985, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « assume le deliberazioni occorrenti per l'attuazione delle norme di cui ai due precedenti commi con non meno di quattro voti favorevoli », sono sostituite dalle seguenti: « con proprie deliberazioni dà attuazione alle norme di cui ai due precedenti commi »;

b) al comma 7 le parole: « con non meno di quattro voti favorevoli » sono soppresse;

r) dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Compensi per gli amministratori con deleghe delle Società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, saranno classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna fascia sarà determinato il compenso massimo al quale i Consigli di amministrazione di dette società dovranno fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. L'individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi potrà essere effettuata anche sulla base di analisi effettuate da primarie istituzioni specializzate.

2. In considerazione di mutamenti di mercato e in relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con decreto del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze si provvederà a ridefinire, almeno ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, potranno includere una componente variabile che non potrà risultare inferiore al 30 per cento della componente fissa, e che dovrà essere corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal Consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

4. Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i Consigli di amministrazione delle società non quotate, controllate dalle società di cui al comma 1, non potranno superare il limite massimo indicato per la società controllante dal decreto di cui al comma 1 e dovranno in ogni caso attenersi ai medesimi principi di oggettività e trasparenza.

5. Il decreto di cui al comma 1 è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.;

s) all'articolo 27:

1) *al comma 11, sostituire le parole da:* ministero del Tesoro *a* codice degli appalti, *con le seguenti:* Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

2) *al comma 12, sostituire le parole:* il contraente generale previsto dal *con le seguenti:* la centrale di committenza di cui al;

3) *al comma 13, lettera a), sostituire le parole:* del contraente generale *con le seguenti:* della centrale di committenza;

t) all'articolo 34:

1) *al comma 3, alinea dopo le parole:* sono abrogate *aggiungere le*

seguenti: a decorrere dal 31 dicembre 2012;

2) *sostituire il comma 4 con il seguente:* 4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica ovvero di un regime giuridico volto ad imporre particolari requisiti economici, patrimoniali o di forma per il suo esercizio, devono essere giustificati sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità. La salvaguardia di analoghi regimi amministrativi o giuridici esistenti può avvenire, per le medesime ragioni, non oltre il 31 dicembre 2012.;

3) *al comma 5, dopo la parola:* introducono *aggiungere le seguenti:* o salvaguardano;

u) *all'articolo 35, comma 2, dopo la parola:* emette *aggiungere le seguenti:* entro 60 giorni;

v) *all'articolo 36, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di vigilanza di settore competente.

2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

z) all'articolo 41, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 175 è sostituito dal seguente:

« ART. 175 (*Finanza di progetto*) – 1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonché nella Gazzetta Ufficiale italiana e dell'Unione europea, la lista delle infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, comma 1, per le quali i soggetti aggiudicatori intendono ricorrere alle procedure della finanza di progetto disciplinate dal presente articolo. Nella lista è precisato, per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.

2. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista, i soggetti aggiudicatori rimettono lo studio di fattibilità al Ministero che ne cura l'istruttoria secondo quanto previsto dall'articolo 161, comma 1-quater. Il Ministero sottopone lo studio di fattibilità al CIPE, che si esprime con la partecipazione dei presidenti delle regioni e province autonome eventualmente interessate e, in caso di valutazione positiva, indica, fra l'altro, le eventuali risorse pubbliche destinate al progetto, che devono essere disponibili a legislazione vigente. Dette risorse devono essere mantenute disponibili per i progetti approvati sino alla loro realizzazione.

3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1, indicando gli interventi i cui studi di fattibilità sono stati approvati dal CIPE.

4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data in cui diventa efficace la delibera CIPE di approvazione dello studio di fattibilità, provvede alla pubblicazione del bando di gara sulla base dello studio di fattibilità.

5. Il bando, oltre a quanto previsto dall'articolo 177, per quanto non modificato dal presente articolo, deve specificare che:

a) le offerte devono contenere un progetto preliminare che, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico XXI, deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, inoltre, indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i costi dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il costo per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale; una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 153, comma 9, nonché dare conto del preliminare coinvolgimento nel progetto di uno o più istituti finanziatori. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della offerta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara;

b) il soggetto aggiudicatore richiede al promotore prescelto ai sensi del successivo comma 6 di apportare al progetto preliminare, ed eventualmente allo schema di convenzione e al piano economico finanziario, da esso presentati, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE. In tal caso la concessione è definitivamente aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche indicate. In caso di mancata accettazione da parte del promotore delle modifiche indicate dal CIPE, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di chiedere ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione, entro trenta giorni dalla richiesta, delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse con-

dizioni proposte a quest'ultimo e non accettate dallo stesso. In caso di esito negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di procedere ai sensi dell'articolo 177, ponendo a base di gara il progetto preliminare predisposto dal promotore aggiornato con le prescrizioni del CIPE.

c) il promotore, o eventualmente altro concorrente prescelto ai sensi della lettera b) che precede, ai fini dell'aggiudicazione definitiva della concessione, deve dare adeguato conto della integrale copertura finanziaria dell'investimento, anche acquisendo la disponibilità di uno o più istituti di credito a concedere il finanziamento previsto nel piano economico-finanziario correlato al progetto preliminare presentato dal promotore ed eventualmente adeguato a seguito della deliberazione del CIPE.

6. In parziale deroga a quanto stabilito dall'articolo 177, il soggetto aggiudicatore, valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta. L'esame delle offerte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.

7. Le offerte sono corredate dalle garanzie e dalle cauzioni di cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo.

8. L'offerta del promotore è vincolante per il periodo indicato nel bando, comunque non inferiore a un anno dalla presentazione dell'offerta.

9. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure.

10. Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell'articolo 165, comma 4, è appro-

vato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione ed al piano economico finanziario. La mancata approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE non determina alcun diritto in capo all'offerente con riguardo alle prestazioni e alle attività già svolte.

11. Il soggetto aggiudicatore procede all'aggiudicazione e alla stipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di cui al comma 5, lettere b) e c). Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario definitivo, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta ed al rimborso dei costi sostenuti per le integrazioni di cui al comma 9.

12. Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.

13. È facoltà dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, presentare al soggetto aggiudicatore studi di fattibilità relativi alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista di cui al comma 1, il soggetto aggiudicatore trasmette lo studio di fattibilità al Ministero il quale, svolta l'istruttoria ai sensi dell'articolo 161, comma 1-*quater*, lo sottopone al CIPE per l'approvazione ai sensi del comma 2. L'inserimento dell'intervento nella lista non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti. ».

5-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 5-*bis* non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente prima della medesima data.

aa) all'articolo 43:

1) al comma 2, sostituire le parole: concessioni autostradali con le seguenti: convenzioni autostradali;

2) al comma 3, sostituire le parole: concessioni autostradali con le seguenti: convenzioni autostradali;

3) al comma 7, dopo le parole: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua aggiungere le seguenti: , entro il 31 dicembre 2012,;

4) sostituire il comma 8 con il seguente: 8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni e le province autonome, individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorità e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, sia necessaria e urgente l'adozione di interventi nonché la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi.;

5) al comma 9, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012;

6) al comma 10 sostituire le parole: entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro il 31 dicembre 2012;

7) al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro il 31 dicembre 2012;

8) al comma 15, sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro dodici mesi.

2. 30. I Relatori.

All'emendamento 3.9 dei Relatori, lettera f), sostituire le parole: entro 60 giorni con le seguenti: entro 15 giorni.

0. 3. 9. 2. Simonetti, Bitonci, Comaroli, Montagnoli.

All'emendamento 3.9 dei Relatori, lettera f), sostituire le parole da: del Fondo per le aree sottoutilizzate fino a: medesime finalità con le seguenti: del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalità ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e nell'ambito della procedura ivi prevista,.

0. 3. 9. 5. De Micheli.

All'emendamento 3.9 dei Relatori, sopprimere la lettera h).

0. 3. 9. 3. Simonetti, Bitonci, Comaroli, Montagnoli.

All'emendamento 3.9 dei Relatori, lettera h), sostituire le parole: è aggiunta la seguente voce con le seguenti: sono aggiunte le seguenti voci.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: – Interventi di carattere sociale: articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

0. 3. 9. 1. Fallica, Pugliese, Terranova.

Alla lettera h), aggiungere, in fine, le parole: nonché il finanziamento, per la stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

0. 3. 9. 4. Marinello, Gioacchino Alfano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: « Alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del predetto fondo » con le seguenti: « Alla compensa-

zione degli effetti finanziari derivanti dalla costituzione del fondo di cui al comma 2 »;

b) all'articolo 7, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Alla compensazione degli effetti finanziari di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento »;

c) all'articolo 8, comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole da: « , con imputazione nell'ambito dell'unità di voto parlamentare » fino alla fine del comma;

e) all'articolo 28, dopo il comma 11, aggiungere il seguente: « 11-bis. L'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso. Le misure di cui all'articolo 1, comma 12, periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano nell'intero territorio nazionale »;

f) all'articolo 30, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, il Governo dà attuazione all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, adotta gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate alle medesime finalità e riferisce alle Camere in merito all'attuazione del presente comma »;

g) all'articolo 30, comma 7, dopo le parole: « due milioni di euro annui, » aggiungere le seguenti: « a decorrere dall'anno 2012 »;

h) all'articolo 30, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: « 8-bis. All'elenco 3, allegato all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, » è aggiunta la seguente voce: « - Interventi di carattere sociale: articolo 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 ».

i) all'articolo 48, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « legge di conversione del presente decreto, » aggiungere le seguenti: « da trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, ».

3. 9. I Relatori.